

Federica Boldrini

Prime note sulla regolamentazione giuridica della professione del sarto tra Basso Medioevo e prima Età Moderna

First remarks on the Juridical Regulation of the Tailoring Profession between the Late Middle Ages and the Early Modern Times

ABSTRACT: This essay aims to enlighten the main juridical problems raised by the regulation of the tailoring profession in the Italian cities, between the late Middle Ages and the early Modern Times. After describing the different phases of sartorial work, as well as the accessory services that tailors were allowed to practice in exclusivity, special attention will be given to the issues connected to the work calendar defined by statutes, as well as to the pronounced seasonality of this job. After further remarks on the placement of the tailors' workshops in the urban space, the central importance of the tailoring profession in the clothing sector will be demonstrated making reference to the frequent targeting of tailors in late medieval and early modern sumptuary legislation.

KEYWORDS: Guilds of Arts and Crafts, Tailoring, corporative legislation.

SOMMARIO: 1. Origini di una professione "recente" - 2. Le diverse prestazioni sartoriali e le questioni giuridiche ad esse relative - 2.1. L'attività di consulenza preventiva - 2.2. La fase del taglio - 2.3. La fase della cucitura e l'apporto del lavoro salariato - 2.4. L'attività di rammendo e raccomandamento degli abiti - 2.5. La realizzazione e il noleggio di vesti e accessori per il lutto - 3. Il tempo del lavoro sartoriale - 4. Fuori e dentro la bottega - 5. La merce e il lusso.

1. *Origini di una professione “recente”*

Nel dedicare la venticinquesima tra le dissertazioni delle *Antiquitates Italicae* al tema dell’abbigliamento “saeculorum rudium”, cioè del Medioevo, Ludovico Antonio Muratori scelse di aprire il suo scritto con un’enfatica affermazione, secondo cui la produzione degli indumenti era tra le attività che meno avevano subito danni per effetto delle invasioni barbariche, dal momento che gli esseri umani avevano da sempre e sempre avrebbero avvertito il bisogno di vestirsi, qualunque fossero le condizioni storiche in cui si fossero trovati a vivere¹. Con queste parole il grande erudito modenese non faceva tuttavia riferimento – come si potrebbe credere a tutta prima – alla professione dei sarti, bensì a quella dei tessitori, vale a dire all’arte «texendi pannos ac telas»², come indicato dal titolo stesso della dissertazione, esplicitamente denominata «de Textrina».

Ciò non deve stupire: qualunque riferimento all’esercizio professionale dell’attività di sartoria prima dell’inizio del Medioevo sarebbe infatti stato del tutto anacronistico. Per quanto, come indicato dal Muratori, l’abbigliamento abbia sempre rappresentato un bisogno primario delle società umane, quello del sarto appare in effetti un mestiere sorprendentemente recente, avendo fatto la sua comparsa come specifica professione solo al principio del Basso Medioevo, a seguito del grande fenomeno di diversificazione del lavoro che accompagnò il rinnovato sviluppo dei centri urbani. È noto d’altronde che nella civiltà greca e romana, per motivi più culturali che tecnici, gli indumenti consistettero nella maggior parte dei casi di lunghe pezze di stoffa che venivano modellate sul corpo di chi le portava mediante un sistema – che poteva essere anche molto complesso e raffinato – di pieghe, cinture e fibbie³: non c’era dunque di fatto alcun bisogno di sarti, intesi come figure professionali specializzate nella produzione di abiti mediante il taglio e la cucitura di panni.

Non sorprende dunque che, com’è stato osservato, il termine latino *sartor* abbia assunto il significato attuale solo nel corso del Basso Medioevo, valendo nel latino classico come sinonimo di *sarcinator*, a designare

¹ «Ars quoque ista ex iis est, quam nulla calamitas, nulla barbarorum irruptio, tollere aut minuere potuit. Eam indumentorum necessitas invexit, eam propterea semper retinuit ac retinebit»: L.A. Muratori, *Antiquitates Italicae Medii Aevi, sive Dissertationes*, V, Arretii 1774, col. 13.

² *Ibid.*

³ Cfr. E. Tosi Brandi, *L’arte del sarto nel Medioevo. Quando la moda diventa un mestiere*, Bologna 2018, pp. 31-32.

un altro tipo di artigiano, quello cioè che rammendava le vesti⁴.

Non a caso, è proprio quest'ultima figura professionale – e mai quella di un sarto inteso nel senso che oggi ci è consueto – a fare la sua comparsa in diversi passi del *Corpus iuris civilis*, che cercano di definirne il regime giuridico, il quale suscitava una serie di difficoltà, principalmente per il fatto che il rammendatore di regola riceveva e conservava presso di sé le stoffe da riparare: tale situazione esponeva al rischio che egli le utilizzasse in maniera indebita, le perdesse, oppure non ne evitasse il danneggiamento.

Rispetto alla prima eventualità, soccorreva un frammento tratto dalle *Sententiae* di Paolo, secondo cui tale comportamento, qualificato tecnicamente come *contractatio*⁵, integrava di fatto gli estremi del furto⁶. Nel caso invece in cui il rammendatore avesse perduto le vesti su cui era chiamato a lavorare, egli avrebbe dovuto risarcirne il proprietario, ricevendo contestualmente da lui i rimedi processuali propri del *dominus*, per riacquisire la proprietà⁷. Quanto infine all'ipotesi del danneggiamento, a venire in rilievo era un passo, tratto dal Commentario di Gaio all'Editto provinciale, riportato nel IV libro del Digesto, in cui si ricordava espressamente il *sarcinator* – accanto allo spedizionario marittimo (*nauta*), all'albergatore (*caupo*), allo stalliere (*stabularius*) e al lavandaio (*fullo*) – tra i soggetti che pur non essendo retribuiti *pro custodia*, ma per la prestazione dei rispettivi servizi, erano nondimeno chiamati a rispondere degli eventuali danni subiti dalla cosa per responsabilità *in custodiendo*⁸.

⁴ A riprova di ciò è stato osservato anche che il termine “sutor”, letteralmente “cucitore”, indicava presso i romani chi produceva calzature e non vestiti, significando di fatto “calzolaio”: nella realizzazione degli abiti, a differenza di quanto avveniva per le scarpe, il ricorso alle cuciture era infatti assai raro: cfr. D. Davanzo Poli, *Il sarto*, in C.M. Belfanti - F. Giusberti (curr.), *La moda, Storia d'Italia. Annali*, XIX, Torino 2003, p. 525.

⁵ Sulla nozione di *contractatio* cfr. M.A. Fenocchio, *Sulle tracce del delitto di furtum: genesi, sviluppi, vicende*, Napoli 2008, p. 127.

⁶ «Fullo et sarcinator, qui polienda vel sarcienda vestimenta accepit, si forte his utatur, ex contractatione eorum furtum fecisse videtur, quia non in eam causam ab eo videntur accepta»: D. 47.2.83(82).pr. Su questo passo cfr. P. Du Plessis, *Letting and Hiring in Roman Legal Thought*, Leiden 2012, p. 65.

⁷ Come stabilito in un passo di Gaio leggibile in D. 19.2.25.8: «Si fullo aut sarcinator vestimenta perdiderit eoque nomine domino satisfecerit, necesse est domino vindicationem eorum et conditionem cedere». Al riguardo cfr. J.A.C. Thomas, *Furtum and locatio conductio*, in «Irish Jurist», XI (1976), p. 173.

⁸ «Nauta et caupo et stabularius mercedem accipiunt non pro custodia, sed nauta ut traiciat vectores, caupo ut viatores manere in caupona patiat, stabularius ut permittat iumenta apud eum stabulari: et tamen custodiae nomine tenentur. Nam et fullo et sarcinator non pro custodia, sed pro arte mercedem accipiunt, et tamen custodiae nomine ex locato tenentur»: D. 4.9.5.pr. Si trattava di un'eccezione al principio, sempre enunciato da Gaio

Quest'ultimo frammento sollevava il problema della natura e dell'esatto contenuto della relazione contrattuale intercorrente tra *sarcinator* e cliente, affrontato anche in un altro passo tratto dal Commentario di Gaio all'Editto provinciale, in cui si stabiliva che il rapporto in questione si poteva configurare come una *locatio operarum* soltanto qualora la retribuzione del servizio prestato fosse stata versata o almeno concordata in anticipo. Altrimenti, proseguiva il frammento, non si poteva parlare di una vera *locatio-conductio*, con conseguente concessione solo di un'*actio in factum*, e più precisamente dell'*actio praescriptis verbis*, propria delle convenzioni innominate⁹.

Questa soluzione è stata indicata da molti autori come frutto di un tardivo intervento dei compilatori giustiniane¹⁰: ciò sembrava d'altronde confermato dal fatto che il caso veniva presentato anche nelle Istituzioni di Gaio, senza però che l'autore prendesse posizione rispetto alla natura del contratto intercorrente tra le parti¹¹. La soluzione proposta nel Digesto veniva invece ribadita in un'ulteriore sede in cui si era trattato della questione, all'interno del libro terzo delle Istituzioni giustiniane, rispettivamente in apertura del titolo XXIV "de locatione et conductione"¹² e in chiusura del titolo XXVI "de

nel quinto libro del suo Commentario *Ad Edictum*, secondo cui: «Qui mercedem accipit pro custodia alicuius rei, is huius periculum custodiae praestat» (D. 19.2.40). Su questi passi cfr. R. Cardilli, *L'obbligazione di "praestare" e la responsabilità contrattuale in diritto romano*, Milano 1995, p. 495; M.F. Cursi, *Actio de recepto e actio furti [damni] in factum adversus nautas, caupones, stabularios. Logiche differenziali di un sistema composito*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, I, Milano 2007, p. 1326; S. Kordasiewicz, "Receptum nautarum" and "custodiam praestare" revisited, in «Revue internationale des droits de l'Antiquité», LVIII (2011), p. 206; C. Pelloso, *Custodia, receptum e responsabilità contrattuale. Una rilettura dei dogmi civilistici alla luce del metodo casistico romano*, in «Seminarios Complutenses de Derecho Romano», XXIX (2016), p. 272.

⁹ «Si tibi polienda sarciendave vestimenta dederim, si quidem gratis hanc operam te suscipiente, mandati est obligatio, si vero mercede data aut constituta, locationis conductionisque negotium geritur. Quod si neque gratis hanc operam susceperis neque protinus aut data aut constituta sit merces, sed eo animo negotium gestum fuerit, ut postea tantum mercedis nomine daretur, quantum inter nos statutum sit, placet quasi de novo negotio in factum dandum esse iudicium, id est praescriptis verbis»: D. 19.5.22. Al riguardo cfr. S.A. Cristaldi, *Sulla clausola "quanti Titius rem aestimaverit" nella riflessione dei giuristi romani*, in «Revue internationale des droits de l'Antiquité», LVIII (2011), pp. 116-117.

¹⁰ Cfr. A. Sanguinetti, *D. 19.5.22: Gaio e il 'iudicium de quasi novo negotio'*, in «Teoria e storia del diritto privato», V (2012), pp. 16-20.

¹¹ «Qua de causa si fulloni polienda curandave, sarcinatori sarcienda vestimenta dederim nulla statim mercede constituta, postea tantum daturus, quanti inter nos convenerit, quaeritur, an locatio et conductio contrahatur»: Gai. 3.143.

¹² «Qua de causa si fulloni polienda curandave aut sarcinatori sarcienda vestimenta quis dederit nulla statim mercede constituta, sed postea tantum daturus quantum inter eos convenerit, non proprie locatio et conductio contrahi intellegitur, sed eo nomine

mandato”¹³.

Per quanto la figura del *sarcinator* venisse ricorrentemente evocata in ciascuno dei passi giustiniani considerati, è solo la glossa ordinaria alle *Institutiones* a porre il problema della sua identificazione, recitando:

Sarcinator econtra [est] qui sarcit, addit ubi est scissum vestimentum vel pannum, et consuit, unde et dicitur iste habet sarta tecta, quia cum essent fracta sunt reparata ex quibusdam adiunctionibus¹⁴.

Nelle più tarde copie a stampa delle Istituzioni questa glossa cominciò ad essere completata dall'*additio*

Aliquando etiam pro sutore accipitur, ut hic¹⁵.

Ciò dimostrava in tutta evidenza come al principio dell'Età Moderna il passo in questione – e il ragionamento in esso contenuto in merito alla natura del rapporto contrattuale con il cliente – cominciasse ad essere riferito alla figura professionale del sarto propriamente detto, che aveva finito per assumere una rilevanza economica e sociale ben maggiore di quella del semplice rammendatore a cui gli autori delle *Institutiones* avevano originariamente inteso fare riferimento, finendo per oscurarlo.

Datare con certezza il momento in cui ebbero origine le dinamiche determinanti questa evoluzione non è un'operazione semplice. Se isolate tracce della commercializzazione di capi di abbigliamento realizzati mediante cucitura fanno la loro comparsa già nell'Alto Medioevo,¹⁶ le origini della

praescriptis verbis actio datur»: I. 3.24.1. Per un'analisi comparativa tra questo testo, quello in D. 19.5.22 e quello in Gai. 3.143 cfr. A. Sanguinetti, *D. 19.5.22*, cit., pp. 11-26.

¹³ «(...) Si fulloni polienda curandave vestimenta dederis aut sarcinatori sarcienda, nulla mercede constituta neque promissa, mandati competit actio»: I. 3.26.13.

¹⁴ Gl. *Fulloni* in I. 3.26.13.

¹⁵ *Institutiones iuris civilis Iustiniani*, [Geneuae] 1555, p. 426a. Allo stesso modo si era operato in una glossa di analogo contenuto relativa all'altro passo delle Istituzioni giustiniane preso in considerazione in questa sede, la glossa *Sarcinatori* in I. 3.24.1, che recitava: «Sarcinator est, qui fracta vestimenta resarcit, ut dicemus infra de mandato in fine»; ad essa era stato aggiunto l'inciso: «Et proprius dixisset sartor, secundum aliquos, a sarcio, is» (Ivi, p. 412a).

¹⁶ Un capitolare di Carlo Magno dell'808 conteneva ad esempio un capitolo *De emptionibus et venditionibus* in cui si fissava il prezzo massimo che i venditori avrebbero potuto chiedere per i mantelli di lana e per quelli fatti con vari tipi di pellicce: «Ut nullus praesumat aliter vendere et emere sagellum meliorem duplum viginti solidis et simplum cum decem solidis; reliquos vero minus; roccum martrinum et lutrinum meliorem triginta solidis, sismusinum meliorem decem solidis. Et si aliquis amplius vendiderit aut empserit, cogatur exsolvere in bannum solidos quadraginta, et ad illum qui hoc invenerit et eum exinde convicerit solidos

sartoria come mestiere autonomo possono ad ogni modo essere collocate con un ragionevole margine di probabilità intorno all'XI secolo, in corrispondenza con l'avvio dei grandi mutamenti economici che segnarono l'inizio del Basso Medioevo¹⁷: i fenomeni di inurbamento e la conseguente divisione del lavoro determinarono infatti la professionalizzazione di tutta una serie di attività artigianali, inclusa quella dei sarti.

Pur sviluppandosi con ritmi e velocità diverse a seconda dei luoghi, nella prima metà del Duecento la nuova categoria risultava già istituzionalmente riconosciuta in molte città dell'Italia centro-settentrionale: se risale al febbraio 1219 il primo provvedimento specificamente rivolto a regolarne l'operato che è a noi attualmente noto, un breve promulgato dal Minor Consiglio della Repubblica di Venezia¹⁸, in altri centri l'attestazione dell'esistenza di gruppi di *sartores* presi in considerazione in quanto tali dal potere pubblico cittadino risulta ancora più antica: nel caso di Parma, ad esempio, i membri di questa categoria venivano ricordati, accanto agli esercenti altre professioni artigianali, tra coloro le cui controversie commerciali venivano affidate alla giurisdizione speciale dei Rettori della Mercanzia in un provvedimento, noto come *Determinatio compositionis mercandanciae*, che venne assunto da un collegio di arbitri nominati dal podestà di Parma Roberto Manfredi Pizi nel 1215¹⁹. In ogni caso

viginti» (A. Boretius [cur.], *Capitularia regum francorum*, I [Monumenta Germaniae Historica, Legum, II], Hannoverae 1883, p. 140). Su questa disposizione cfr. N. Bulst, *Zum Problem städtischer und territorialer Kleider-, Aufwands- und Luxusgesetzgebung in Deutschland (13.-mitte 16. Jahrhundert)*, in A. Gouron - A. Rigaudière (curr.), *Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l'État*, Montpellier 1988, p. 34; M.G. Muzzarelli, *Gli inganni delle apparenze. Disciplina di vesti e ornamenti alla fine del Medioevo*, Torino 1996, p. 27.

¹⁷ Si fa ovviamente riferimento a quella che la storiografia ha tradizionalmente definito «rivoluzione commerciale del Medioevo»: al riguardo cfr. R.S. Lopez, *La rivoluzione commerciale del Medioevo*, Torino 1975, soprattutto pp. 73-108; J. Le Goff, *Mercanti e banchieri nel Medioevo*, Messina-Firenze 1976, pp. 15-54.

¹⁸ Questo testo, recante l'intitolazione *Capitulare de sartoribus*, è stato pubblicato insieme a una serie di *additiones* successive in G. Monticolo (cur.), *I capitolari delle Arti veneziane sottoposte alla Giustizia e poi alla Giustizia vecchia*, I, Roma 1896, pp. 9-21.

¹⁹ Si leggeva in tale deliberazione: «Quod Rectores mercandanciae cognoscant inter infrascriptos negociatores civitatis Parmae et Episcopatus, scilicet Cambiatores, Drapperios, Beccarios, Calzolarios, Callegarios, Drapperios panni lini, Merzadros, Corezarios, Boarolos, Sallarios, Sartorios, Nappellarios, Parolarios et Ferrarios controversiam inter se habentes sive inter se litigantes de rebus mobilibus et mercibus mobilibus quas suprascripti mercatores inter se emunt et vendunt, seu permutant, gratia lucri acquirendi, scilicet quando emunt aliquas res mobiles sive merces mobiles, sive ex permutatione accipiunt a suprascriptis mercatoribus ad hoc scilicet ut revendant eas alicui vel aliquibus, vel ea ex causa permutationis alii vel aliis concedunt cuicumque dent et concedant» (G. Micheli, *Le Corporazioni parmensi d'Arti e Mestieri*, Parma 1896, p. VII).

già prima della metà del secolo la diffusione di corporazioni organizzate di sarti appariva così capillare nella parte centro-settentrionale della Penisola che ce n'è nota la presenza anche in centri minori: è il caso del borgo di Figline Valdarno, della cui società dei sarti ci è pervenuto un breve risalente al 1233²⁰.

Il fatto che nella prima metà del Duecento le associazioni professionali di questa categoria avessero ormai assunto una rilevanza economica e istituzionale così significativa ci porta a pensare che il mestiere del sarto risultasse già fiorente e diffuso nel secolo precedente: d'altronde studi relativi a specifiche realtà del Nord Italia hanno individuato con un ragionevole margine di certezza soggetti pubblicamente identificati come esercitanti tale professione già in atti notarili datati agli anni '70 del XII secolo²¹.

2. *Le diverse prestazioni sartoriali e le questioni giuridiche ad esse relative*

2.1. *L'attività di consulenza preventiva*

È bene d'altronde notare come dallo stesso moto di diversificazione del lavoro e di sviluppo delle attività artigianali che portò la sartoria ad affermarsi come arte autonoma ebbe origine tutta una serie di altri mestieri relativi alla produzione e alla commercializzazione dell'abbigliamento, un settore destinato ad assumere un ruolo centrale nel nascente spirito consumistico del Basso Medioevo²².

A distinguere in particolare i sarti dai numerosi altri artigiani impegnati in quest'ambito era il fatto che riservate ad essi erano determinate attività, che risultano chiaramente indicate già nel giuramento imposto ai sarti di Venezia dai membri del Minor Consiglio nel già ricordato breve *de sartoribus* del 1219:

Questo capitolo sarebbe poi stato incluso negli statuti cittadini di Parma intorno alla metà del Duecento: cfr. *Statuta Communis Parmae digesta anno MCCLV*, Parmae 1856, pp. 187-190.

²⁰ La cui edizione è leggibile in G. Masi, *Statutum bladi Reipublicae Florentinae (1348)*, Milano 1934, pp. 215-217.

²¹ È il caso della città di Milano, dove in una sentenza del console Arnaldo Mainerio tra i testimoni viene ricordato un certo *Petrus Sertor*, il cui cognome è stato considerato un'indicazione della sua appartenenza professionale: cfr. G. Bologna, *La Corporazione dei sarti a Milano dal secolo XIV al secolo XVIII*, in *Studi in onore di Amintore Fanfani*, II, Milano 1962, p. 182.

²² È stato calcolato che nella civiltà comunale italiana l'abbigliamento rappresentasse la seconda più importante voce di spesa nei bilanci cittadini e familiari, venendo superato solo dal cibo: cfr. M.G. Muzzarelli, *Consumi e livelli di vita: gruppi socio-professionali a confronto*, in F. Franceschi, *Storia del lavoro in Italia. Il Medioevo: dalla dipendenza personale al lavoro contrattato*, Roma 2017, p. 450.

Iuro supra sancta Dei Evangelia quod legaliter, bona fide conscribabo omnes cum quibus ivero vel fuero ad drappos conprandum, secundum conscientiam meam, tam de drapis quam de precio draporum, et exinde penitus aliquem non tradam neque decipiam, neque prodi neque decipi fatiam secundum meam conscientiam; et legaliter, sive iuste, mensurabo tam pro comparatore quam venditore, et pro fraude non fatiam comparare drapum superfluum. Drapos vero omnes et omnia opera que in manibus meis et in mea potestate devenerint, tam venetorum quam forinsecorum, bona fide sine fraude salvabo et salvari fatiam. Omnes vero drapos quos incidero, absque fraude committendam incidam legaliter²³.

Questo passo, collocato in apertura dell'intero capitolare, metteva in luce i due momenti fondamentali dell'attività dei sarti: l'assistenza del cliente nella scelta delle stoffe e il taglio dei panni per farne vestiti.

Con riferimento al primo aspetto, quest'uso risulta attestato già nel corso del XIII secolo in diverse città, dove, oltre ad essere disciplinato nella legislazione statutaria dei sarti²⁴, esso era formalmente riconosciuto e garantito dalle stesse autorità cittadine²⁵. Come risulta dal testo di diversi statuti

²³ G. Monticolo (cur.), *I capitolari delle Arti veneziane*, I, cit., pp. 10-11.

²⁴ In un capitolo dello statuto della *Societas sartorum* bolognese del 1244 si leggeva ad esempio: «Item statuimus et ordinamus quod omnes sartores qui ibunt cum aliquo homine vel persona ad emendum pannum vel pilliparia vel quascumque res, eum consulere debeant emptore bona fide, sine fraude, et consilium dare de eo quod sibi melius videbitur expedire ad utilitatem dicti emptoris, remoto hodie vel amore alicuius, et legaliter mensurare et cum mensura communis, et de hoc teneatur per sacramentum» (A. Gaudenzi [cur.], *Statuti delle società del popolo di Bologna. II. Società delle Arti*, Roma 1896, p. 274).

²⁵ Si leggeva a questo proposito negli *Statuta antiqua mercatorum Placentiae*, datati tra metà del XII e XIII secolo: «Item quod sartores possint ire per stationes drapperiorum cum illis qui vadunt ad emendum» (*Statuta varia civitatis Placentiae*, Parmae 1860, p. 165). Nello stesso senso, in uno statuto bolognese del 1259, nell'ottica di una rudimentale forma di protezione del consumatore, si autorizzava espressamente i sarti ad accompagnare i clienti al mercato per proteggerli dalle frodi: «Quod sarti ire possint per stationes mercatorum cum amicis eorum ad emendum pannum. Ad hoc ut habitantes in civitate Bononiae et districtu non possint vel debeant in aliquo defraudari et omnis suspitio removeatur statuimus et ordinamus quod anziani et consules teneantur precise dare operam ad effectum taliter perducere quod hinc ad kalendas aprilis fiat statutum comunis Bononiae quod omnes et singuli sarti possint et debeant ire cum eorum amicis solitum fuerit et oportunum ut eis videbitur expedire per stationes mercatorum et bancus pro panno emendo et mensurando et cognoscendo, ut consueti sunt ire» (L. Frati [cur.], *Dei monumenti istorici pertinenti alle Province della Romagna. Serie I. Statuti. Tomo III. Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, Bologna 1877, pp. 313-314). Ulteriori interventi statutari posti in essere tra XIII e XIV secolo dalle autorità comunali bolognesi a tutela dell'attività di consulenza dei sarti nell'acquisto delle stoffe sono ricordati in E. Tosi Brandi, *L'arte del sarto nel Medioevo*, cit., p. 26 n. 28.

comunali disciplinanti la questione, l'impegno del potere pubblico nel consentire questo aspetto del lavoro dei sarti era legato in primo luogo alla necessità di tutelare i consumatori intenzionati ad avvalersi di tale servizio dalle ingerenze di chi commerciava in stoffe: non gradendo tale forma di controllo, in diversi casi le associazioni professionali di questi ultimi soggetti cercarono infatti di limitare la sfera di azione dei sarti, anche attraverso l'approvazione di norme statutarie che precludevano loro l'accesso ai banchi del mercato²⁶.

In altri casi, piuttosto che cercare di introdurre ostacoli giuridici allo svolgimento di tale attività, i mercanti si riservarono strumenti di natura commerciale per controllare la condotta dei sarti: uno statuto duecentesco della *Societas mercatorum* di Bologna conteneva ad esempio una rubrica in cui si stabiliva che qualora nell'assistere un cliente nell'acquisto delle stoffe un sarto avesse suscitato le lamentele del venditore, i consoli della stessa Società potevano di fatto decretare un boicottaggio nei suoi confronti, vietando a tutti gli associati di vendergli panni e «res alias pertinentes ad mercadandiam»²⁷.

In altri contesti, all'opposto, mercanti e sarti riuscirono ad evitare conflitti su tale questione, stringendo accordi che risultavano di fatto convenienti per entrambe le parti, sovente però ai danni del cliente. Simili intese, talvolta espressamente disciplinate a livello corporativo²⁸, erano in genere guardate

²⁶ Si veniva così a creare un conflitto tra fonti statutarie, che veniva risolto dalle autorità cittadine dichiarando nulle le norme prodotte da altre corporazioni al fine di vietare ai sarti l'attività di consulenza nell'acquisto delle stoffe. Nel citato statuto piacentino si chiariva ad esempio che il permesso concesso a questi di accompagnare i clienti presso i banchi dei drappieri valeva «non obstante aliquo statuto drapperiorum et stacionariorum, cum stacionarii drapperii se periurent quia aliquando vadunt sartores per staciones, et drapperii quidam non dicunt eis aliquid»: *Statuta varia civitatis Placentiae*, cit., p. 165; allo stesso modo la norma dello statuto bolognese del 1259 citata a questo proposito nella nota precedente si diceva valida «non obstante aliquo statuto facto vel faciendo a mercatoribus vel ab aliquibus aliis, et removeatur, et cassetur, et penitus irritetur»: L. Frati (cur.), *Statuti di Bologna dall'anno 1245*, cit., p. 314.

²⁷ Come si legge nel capitolo, era ammessa una deroga a questo boicottaggio per le merci acquistate dai sarti per uso personale proprio e della propria famiglia: «Et si contingeret quod sartores huius statuti occasione starent quin irent comiter per stationes mercatorum cum emptoribus pannorum, et de hoc aliquis mercator consullibus conquereretur, tunc consules precipi faciant per stationes mercatorum ut nullus mercator pannos nec res alias pertinentes ad mercadandiam alicui sartori nec alicui, qui esset vel veniret cum sartoribus in suam stationem vendat. (...) Salvo quod sartoribus possit ostendere vel vendere pro eorum indumentis et eorum familie proprie, et non pro aliis» (A. Gaudenzi [cur.], *Statuti delle società del popolo*, cit., p. 134). Su questa previsione cfr. E. Tosi Brandi, *I sarti bolognesi tra XIII e XV secolo*, in R. Rinaldi (cur.), *Nella città operosa. Artigiani e credito a Bologna tra Duecento e Quattrocento*, Bologna 2016, p. 129.

²⁸ È il caso ad esempio del già citato statuto duecentesco (1233) dei sarti di Figline

con sospetto dalle autorità cittadine, che sovente provvedettero a vietarle, per evidenti ragioni di tutela del consumatore²⁹. Non mancarono d'altronde i casi in cui a proibire questa pratica furono le stesse società dei mercanti, che ravvisavano in essa una forma di concorrenza sleale³⁰.

Valdarno, in cui era stabilita la retribuzione che i mercanti avrebbero dovuto versare ai sarti per ogni pezza di stoffa venduta, con l'avvertenza che, nel caso in cui il mercante si fosse rifiutato di pagare, il rettore della società dei sarti avrebbe disposto nei suoi confronti un boicottaggio, in forza del quale nessun sarto avrebbe potuto fare acquisti presso di lui, fino al completo pagamento della somma dovuta: «Item teneantur omnes sarti et iurati ad hoc breve pro sacramento, tollere pro sua fatiga et ratione dictis mercatantis, de omni panno quod elevat, a X soldis supra usque ad XXX soldos, denarios III, et de inde supra denarios II per libram. Item quicumque mercatante non dederit dictis sartis dictam rationem, ut dictum est supra, ille talis sartus teneatur denunciare illum mercatante rectori sive rectoribus huius societatis, et ille rector teneatur precipere pro sacramento omnibus iuratis huius societatis, quod non elevent, nec elevari debeant, aliquem pannum, ab illo tale mercatante, nisi emendaverit et satisfecerit in totum illi tali sarto, ut dictum est supra, de fatiga sua et de sua ratione, et in aliquo postea non teneantur illi tale omnes sarti illi tali mercatante, nisi prius satisfecerit» (G. Masi, *Statutum Bladi*, cit., p. 216).

²⁹ In tale ottica sembra interpretabile un altro degli impegni che dovevano essere assunti da chiunque volesse svolgere il mestiere del sarto secondo il capitolare veneziano *De sartoribus* del 1219: «Nullum ordinamentum vel conpagniam fatiam nec fieri fatiam tam de precio custure draporum vel emptione draporum, nec eciam propter aliquam causam fatiam nec fieri fatiam rassam supra aliquibus personis de comparando drappo» (G. Monticolo [cur.], *I capitolari delle Arti veneziane*, I, cit., pp. 12-13). Norme di questo tenore furono presenti negli statuti cittadini italiani ben addentro l'Età Moderna, come dimostrato da un capitolo, rivolto tanto ai sarti che ai giubbonari, che era contenuto negli statuti cinquecenteschi della città di Cesena: «Nullusque Sartor, vel Gibonarius audeat, vel praesumat participare, cum aliquo mercatore, seu retagliatore, nec ab eis provisionem, seu salarium aliquod percipere pro venditura pannorum, nec cum eorum aliquo societatem, seu communionem aliquam habere, sub poena decem librarum bonnonorum, pro vice qualibet, qua contrafecerit, similis poena mercatoribus, seu retaliatoribus praedictis imminente, qui eisdem Sartoribus, seu Gibonariis aliquid dederint, vel permiserint occasione venditurae praedictorum, seu mercationum suarum, seu cum eis societatem, vel communionem aliquam fecerint, seu praecium venditurae pannorum, seu mercationum suarum participaverint. Et de praedictis quilibet possit accusare, et denunciare, et habeat tertiam partem dictae poenae, et credatur denunciatori cum uno teste bonae opinionis, et famae, et eius sacramento» (*Statuta civitatis Caesenae cum additionibus ac reformationibus*, Caesenae 1589, p. 274).

³⁰ Nel già citato statuto bolognese duecentesco della Società dei mercanti, ad esempio, la rubrica *De fundo vel guiderdone non dando sartoribus* era aperta dall'espresso divieto di questa prassi: «Statuimus et ordinamus quod nullus mercator debeat alliquo modo vel ingenio per se vel per allium dare vel promitere alliquod precium vel guiderdonem seu meritum allieui sartori, nec allieui pro eo, nec allieui allie persone occasione vel intencione ut faciat ei vendere de pannis au çendatis, pignolatis vel surianis aut allis rebus quas teneat in sua statione, vel veniat cum emptoribus pannorum ad suam stationem; et nullum pannum nec rem alliquam nec alliquod aliud dare vel donare aut promitere allieui sartori, nec allieui pro

A prescindere dai rapporti con le altre corporazioni, l'attività di consulenza rispetto all'acquisto delle stoffe veniva tendenzialmente considerata una parte integrante del mestiere del sarto, e come tale reputata meritevole di una specifica retribuzione, che tuttavia finiva di solito per non essere pagata separatamente, confluendo nel compenso finale da versare alla consegna del capo³¹.

Rispetto a tale uso risultava difficilmente inquadrabile l'ipotesi in cui il cliente, dopo essersi fatto assistere da un sarto nella scelta dei tessuti, si rivolgesse ad un altro artigiano per la confezione dell'abito. Questa prassi, potenzialmente foriera di conflitti, era talvolta espressamente vietata nel diritto corporativo³²; almeno in un caso i poteri pubblici ritennero di intervenire per regolarla, stabilendo che il sarto ingaggiato successivamente sarebbe stato tenuto a retribuire di tasca propria l'artigiano che per primo aveva avuto rapporti col cliente, assistendolo nel reperimento della stoffa³³.

eo, neque allicui allie persone debeat per se vel allium predicta occasione aliquo modo vel ingenio, exceptis mediatoribus consuetis» (A. Gaudenzi [cur.], *Statuti delle società del popolo*, cit., p. 133). Allo stesso modo, nel breve dei consoli della *Curia mercatorum* di Pisa del 1305 si leggeva una rubrica *De non promittendo vel dando aliquid incisorum pro faciendo mercatores vendere etc.*, con cui il console che entrava in carica dichiarava pubblicamente la volontà di operare in senso analogo: «Item iuro quod, infra dies XV proximos ab introitu mei officii, si michi videbitur, ad meam voluntatem, coram me venire faciam omnes et singulos mercatores pannorum lane et lini, et sendalorum et sete, Pisane civitatis; eisque et cuique eorum districte precipiam, sub sacramento et pena soldorum XL denariorum, cuique contrafacienti qualibet vice tollenda, ut non dent vel promittant, aut dari vel promitti faciant, aliquem denarium aut munus, vel donum aut servitium, alicui incisorum vel laboratorum, aut alii persone, ullo modo, pro panno, vel eius occasione quem dictus incisor vel laborator, aut alia persona ab ipso mercatore vendi faciat vel fecerit. (...) Que precepta scribi faciam in actis dicte curie. (...) Quod capitulum coram incisoribus, quando coram me convenerint, legi et explanari faciam; et ipsis incisoribus precipiam, sub sacramento et pena predicta, ut occasione predicta aliquid per se vel per alium non recipiant a predictis, vel alia persona pro eis» (F. Bonaini [cur.], *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, III, Firenze 1857, pp. 71-72).

³¹ Cfr. E. Tosi Brandi, *L'arte del sarto nel Medioevo*, cit., p. 27.

³² Gli *ordinamenta sartorum* di Piacenza dell'anno 1423 ad esempio stabilivano: «Item, quod nullus sartor de dicto paratico possit facere opus aliquod indumenti seu calciamenti de aliquo panno empto per aliquem, de consilio et inductu alterius sartoris de dicto paratico, et hoc si dictus pannus sic emptus fuerit. Et si per aliquem de dicto paratico fuerit contrafactum teneatur ille de dicto paratico sic contrafaciensolvere illi sartori, qui consuluerit emptionem dicti panni pro magistro tanquam si dictum pannum incidisset» (V. Pancotti, *I paratici piacentini*, III, Piacenza 1929, p. 118).

³³ Così era stato stabilito dalle autorità veneziane con un'*additio* al capitolare *De sartoribus* recante la data del 2 aprile 1300, in cui si leggeva: «Si aliquis de dicta arte et schola sartorum fuerit ad consulendum aliquam personam de aliquo pano novo et conplevit mercatum de

2.2. *La fase del taglio*

Nonostante la consulenza preliminare fosse di regola riconosciuta come autonoma prestazione lavorativa, le competenze caratterizzanti la professionalità del sarto entravano in gioco soprattutto nella fase immediatamente successiva, quella definita del “taglio”, in cui le sagome di stoffa che sarebbero poi andate a comporre il vestito venivano prima tracciate, di regola con un gessetto, sui panni di proprietà del cliente, e poi ritagliate con la forbice.

Le operazioni che culminavano col taglio erano universalmente considerate il momento centrale di tutta l'attività di sartoria³⁴, come confermato anche da diversi testi statutari, in cui nel descrivere le prerogative professionali dei Sarti si dava un rilievo assolutamente preminente a questa fase della lavorazione³⁵. Essa non a caso era di regola riservata al maestro di bottega, ad esclusione di apprendisti e lavoratori³⁶; d'altronde proprio sui suoi diversi

dicto pano et postmodum illa persona cuius fuerit panum dederit illud pannum, ad incidendum alicui alie persone de dicta arte, illa persona que inciderit dictum panum et cusierit vel cusire fecerit, teneatur dare illi persone qui fuerit ad emendum dictum pannum denarios XVI pro quolibet varnimento quod inciderit et cusierit et cusire fecerit supradicto modo» (G. Monticolo [cur.], *I capitolari delle Arti veneziane*, I, cit., pp. 16-17).

³⁴ E. Tosi Brandi, *L'arte del sarto nel Medioevo*, cit., p. 56. Una conferma indiretta di tale centralità ci è fornita dal fatto che normalmente proprio l'utensile protagonista di questa fase, le forbici, veniva scelto come simbolo araldico delle associazioni professionali di sarti: si veda a questo proposito l'immagine, relativa al contesto romano e risalente al XVI secolo, pubblicata in M.R. Caroselli, *La Corporazione dei Sarti a Roma nell'Età Moderna*, Verona 1976, p. 75.

³⁵ Abbiamo già visto come nel capitolare veneziano del 1219 s'imponesse anzitutto ai sarti di *incidere (...)* *legaliter et sine fraude* (G. Monticolo [cur.], *I capitolari delle Arti veneziane*, I, cit., p. 11); allo stesso modo i capitoli dell'Arte dei Sarti di Pisa del 1454 vietavano ad esempio a chi non fosse iscritto alla matricola della corporazione di «aprire bottega d'arte di sarto né tagliare alcuno vestire d'alcuno taglio»: C. Violante, *L'organizzazione di mestiere dei sarti pisani nei secoli XIII-XV*, in *Studi in onore di Armando Saporì*, I, Milano 1957, p. 438. A dimostrare la durezza di quest'uso, in uno statuto ferrarese del 1638 allo stesso modo si poteva leggere: «Vogliamo e ordiniamo che non sia persona alcuna non descritta nella matricola, e Arte dei Sarti, che ardisca tagliare vestimento de sorte alcuna dalla pezza de drappi, per farne vestimenti, sotto pena di lire tre march. per ciascuna volta» (*Capituli e statuti da osservarsi dagli'huomini dell'Arte de Sarti si nella città come nel suo Distretto*, Ferrara 1671, p. 9).

³⁶ Come evidenziato in diversi statuti, questi lavoratori potevano di regola intervenire solo eccezionalmente, su autorizzazione del maestro. Si leggeva ad esempio nei capitoli dell'università dei sartori dell'Aquila, risalente al 1355, la prescrizione «Che nullo laborante tallie panno senza licentia del magistro. Item che non sia licito ad alcun discipulo o vero laborante dessa arte in la apotheca del suo magistro talliare panno alcuno senza permissione

passaggi – anzitutto su quello del disegno, e poi sul taglio propriamente detto – s’incentravano normalmente gli esami cui si veniva sottoposti per essere ammessi tra i maestri delle corporazioni dei sarti.

Esplicite norme in questo senso sembrano essere contenute soprattutto nei testi statuari più recenti: nel regolare l’accesso alla corporazione di soggetti esterni, come stranieri o ebrei, uno statuto ferrarese del 1638 ad esempio stabiliva che gli ufficiali dell’Arte dovessero «far prova se sanno tagliare, e far quel tanto ch’appartiene à detta Arte per esser Maestri»³⁷. Più dettagliatamente, un inedito statuto parmigiano del 1767 – risalente dunque all’ultima fase della plurisecolare vicenda storica delle istituzioni corporative – descriveva in questi termini l’esame a cui dovevano essere sottoposti gli aspiranti sarti:

La suddetta prova consistere dovrà in disegnare nei sette braccia e mezzo della detta fanella un abito intiero per uomo di cinque piedi e cinque polsi circa d’altezza, e grossezza proporzionata. La successiva fanella forma sette braccia di panno fino, che dovrà essere disegnato a pelo senza esservi alcun difetto di proporzione nel detto abito, e dovrà dar ragione dell’impiego del panno col provare l’impiego di tutto ciò all’Anziano, e sindici, ed altri quattro maestri esaminatori³⁸.

Per quanto tarda, questa testimonianza appare particolarmente significativa, perché rende esplicito come l’atto in cui veniva a manifestarsi la perizia tecnica del sarto fosse anzitutto quello di tracciare sulla stoffa il profilo delle sagome, proporzionate alle misure del cliente, che sarebbero poi state tagliate per realizzare il vestito.

et licentia del suo magistro»: F. Visca, *Gli antichi statuti dell’antica arte aquilana dei sarti*, in «Bollettino della Società di Storia patria Anton Ludovico Antinori negli Abruzzi», V (1893), p. 216. Ancora più assoluto era il divieto previsto, insieme a un obbligo di denuncia in capo al maestro, nei già citati *ordinamenta* del paratico dei Sarti di Piacenza risalente al 1423, in cui si leggeva: «Item statuerunt, quod nullus laborator sartorie possit et debeat incidere aliquod opus indumenti seu calceamenti, nisi primo intraverit paraticum predictum in pena librarum quinque Placentie pro qualibet vice; et quod eius magister teneatur denunciare consulibus dicti paratici in pena librarum quinque Placentie pro qualibet vice» (V. Pancotti, *I paratici piacentini*, cit., p. 120). Una più recente disposizione ferrarese, risalente al 1435, stabiliva che qualora avesse autorizzato un suo lavorante a procedere al taglio, il maestro aveva comunque diritto a ricevere metà del compenso per tale prestazione: cfr. E. Tosi Brandi, *L’arte del sarto nel Medioevo*, cit., p. 56.

³⁷ *Capituli e statuti*, cit., p. 8.

³⁸ ASPr., Comune, b. 1858.

2.3. *La fase della cucitura e l'apporto del lavoro salariato*

Se per padroneggiare la fase del taglio era necessaria una conoscenza almeno intuitiva ed empirica di tutta una serie di nozioni geometriche ed anatomiche³⁹, il successivo momento della cucitura delle sagome tagliate era al contrario un lavoro di tipo meccanico, non richiedente particolari cognizioni o abilità.

Per questo motivo, accadeva talvolta che, per spendere meno, i clienti preferissero rivolgersi ai sarti per la sola fase del taglio, cucendo essi stessi i propri abiti una volta che un professionista avesse provveduto a tagliare la stoffa per loro⁴⁰. Questa pratica veniva regolata in maniera fortemente restrittiva dalle corporazioni⁴¹, che vedevano in essa una compressione degli spazi per il lavoro professionale, nonché una violazione del principio alla base di tutto il sistema corporativo, quello per cui lo svolgimento di determinate

³⁹ Rispetto a tali argomenti nel corso dell'Età Moderna cominciarono ad essere pubblicati una serie di manuali tecnici, che aspiravano a guidare i sarti nelle fasi del disegno e del taglio, razionalizzando l'utilizzo della stoffa: essi conobbero ampia diffusione internazionale. Al riguardo cfr. D. Davanzo Poli, *Il sarto*, cit., p. 538; E. Tosi Brandi, *L'arte del sarto nel Medioevo*, cit., pp. 183-185.

⁴⁰ Ciò si desume dal fatto che in alcuni tariffari in cui si quantificano le somme che potevano essere richieste dai sarti per le varie prestazioni venga contemplato anche il servizio di solo taglio: cfr. E. Tosi Brandi, *L'arte del sarto nel Medioevo*, cit., p. 88. In generale in questo tipo di provvedimenti, che calmieravano i prezzi degli indumenti, la quantità e la complessità delle cuciture viene presa in considerazione per quantificare la somma che poteva essere richiesta per la fattura dei vari tipi di abiti. Si legge ad esempio in una previsione del genere, rubricata *De solutione sartorum* e inserita negli statuti di Ferrara del 1279, ricordata da Muratori nelle sue *Antiquitates Italicae*: «Statuimus et ordinamus, quod sartores pro solutione de cetero recipiant in hunc modum. (...) De vestito bixelli, idest mezalanae, tatalanae, stanfortis, et cuiuslibet alii panni, sine tribus cucituris, tres solidos Ferrarienses: cum tribus cusituris et crispis, quatuor solidos Ferrarienses» (L.A. Muratori, *Antiquitates Italicae*, cit., col. 63).

⁴¹ Un divieto assoluto per i lavori il cui valore eccedesse una soglia prefissata era ad esempio previsto nello statuto dei sarti pisani del 1454: «Che nessuno sarto da quinci inanzi possa né debbi tagliare alcuno vestire in qualunque taglio o guisa sia, chosì vestire usato come nuovo, il quale vestire sia di pregio o di valuta di lire octo in sue, se detto vestire non si cuscie per lo detto sarto o in sua bottegha, alla pena di soldi quaranta per ciaschuno vestire» (C. Violante, *L'organizzazione di mestiere dei sarti pisani*, cit., p. 459). Sembra interpretabile come un divieto di commercializzare panni tagliati a clienti intenzionati a cucirli o a farli cucire altrove, ad eccezione che per piccoli accessori, anche una norma inserita nello statuto aquilano del 1355, secondo la quale: «Item è statuito et ordinato che niuno non possa ne debia talliare alcuni panni quali havissono ad oscire fore de ponticha et altrove annassero ad fornirese. Salvo et reservato pedali et manichitti cio e de donne et questo solu» (F. Visca, *Gli antichi statuti dell'antica arte*, cit., p. 219).

attività produttive doveva essere rigidamente riservato ai membri dell'arte di riferimento.

La legislazione corporativa emanata tra fine del Medioevo e prima Età Moderna si sforzò allo stesso modo di reprimere l'uso di affidare la fase della cucitura a un artigiano diverso da quello che aveva compiuto il taglio: in più contesti si cercò d'imporre il principio secondo cui insorgeva in capo al sarto che avesse tagliato la stoffa un diritto a completare la confezione dell'abito, fino a prodotto finito⁴².

All'interno della bottega del maestro, la fase della cucitura veniva in ogni caso abitualmente appaltata a lavoratori salariati: le caratteristiche stesse dell'attività sartoriale, che consentiva una divisione del lavoro basata su una rigida gerarchizzazione delle competenze⁴³, fecero sì che in questo settore ebbe luogo in maniera particolarmente precoce il passaggio dal sistema produttivo tradizionale, basato su botteghe di maestri che tenevano presso di sé apprendisti idealmente destinati a divenire a loro volta maestri a conclusione del proprio percorso di formazione⁴⁴, a un meccanismo nuovo,

⁴² A questo proposito, nello statuto del paratico dei sarti piacentini del 1423 si prescriveva ad esempio: «Quod nullus sartor dicti paratici presumat finire aliquod opus indumenti seu calceamenti quod fuerit incisum per alium de dicto paratico; et in casu quo constet per aliquem sartorem, seu aliquos de dicto paratico, teneatur seu teneantur ille vel illi qui contrafecerit seu contrafecerint solvere de illo opere illi, vel illis, qui incidisset vel incidissent dictum opus pro magistro» (V. Pancotti, *I paratici piacentini*, cit., p. 118). Una previsione simile (tranne che nel contemplare la possibilità di ottenere un'autorizzazione dal maestro che per primo aveva messo mano al lavoro o dalle autorità dell'Arte) compariva nello statuto milanese del 1492, che presenta un gran numero di norme parallele a quelle piacentine, rivelando forse un legame genetico tra i due testi: «Item, quod si aliquis magister dicti paratici inciderit seu taliaverit vel fieri inceperit aliquo vestimentum vel aliquam operam alicui persone quod non sit aliquis alius magister vel laborator dicti paratici qui debeat vel audeat illud vestimentum vel illam operam finire sine licentia ipsius talis magistri qui tale opus inciderit vel inceperit, aut abbatum ipsius paratici» (G. Bologna, *La Corporazione dei sarti a Milano*, cit., p. 215). Questo tipo di disposizioni appaiono in ogni caso diffuse in tutta Italia nella legislazione corporativa della prima Età Moderna. In uno statuto cinquecentesco dell'Arte dei sarti di Messina si leggeva ad esempio: «Item, che nissuno Mastro abia tagliari nixunu pezzu d'opera di qualsivoglia pirsuna pri cusirila altro che lo detto Mastro e suoi lavoranti, sub pena di oz. una applicata alla Maramma di la Majuri Ecclesia di Messina» (G. Arenaprimo, *Statuti dell'Arte dei sarti di Messina del 1522*, in «Archivio storico messinese», VII [1906], pp. 217-218).

⁴³ Cfr. E. Tosi Brandi, *L'arte del sarto nel Medioevo*, cit., p. 212.

⁴⁴ È stato calcolato che rispetto ai sarti nel corso del Medioevo tale periodo era quantificato a seconda dei luoghi e delle circostanze in 2-5 anni; nel caso dello statuto dei sarti bolognesi del 1244 esso ad esempio era commisurato all'età dell'apprendista, dovendo arrivare a 5 anni se l'apprendista lo iniziava prima del compimento del decimo anno di età, e fermandosi a 3 se l'apprendista era invece di età superiore: «Item statuimus et ordinamus

incentrato invece sulle prestazioni dei salariati⁴⁵.

Questi ultimi erano spesso dotati di una formazione rudimentale, come denunciato in una supplica risalente alla prima metà del Cinquecento rivolta dall'Arte dei sarti di Messina ai Giurati della città:

Si supplica agli SS. Vostri per parti di li dicti Mastri Custoreri di la dicta Nobili Citati, pri la utilitati universali et beneficio di chista Citati insurginu ogni jurno multi inconvenienti infra la Mastranza di li custoreri pri la moltitudini di li juvini lavoranti, che volino tiniri Potiga, taliter che la dicta Citati xidi veni ad aviri mal nomu, che ognunu lavoranti di la Potiga di li Custureri chi ad mala pena sa tiniri la auguglia à li mani voli tiniri putiga, che lo è in gravi dannu di la Mastranza predicta di li Custureri, et mal nomu di la Citati, che quotidianamente guastanu sajuni, giuppuni e manti et ogni altra sorti di vestimenti per causa che non sannu tagliari⁴⁶.

I lavoranti concludevano con il maestro contratti di vario tipo⁴⁷, di solito inquadrati giuridicamente nello schema della *locatio operarum*⁴⁸. Il maestro non aveva nei loro confronti obblighi di formazione – come accadeva invece nei confronti degli apprendisti⁴⁹: – ma chi li ingaggiava era tenuto a garantire loro

quod, si aliquis sartor de societate acceperit vel secum appossuerit aliquem in discipulum pro arte sartarie facienda vel exercenda; si fuerit parvus discipulus minor X annis, debeat eum secum apponere in V annis ad minus; et si maior X annorum, in tribus ad minus» (A. Gaudenzi [cur.], *Statuti delle società del popolo*, cit., pp. 269-270). Come linea di tendenza generale la durata dell'apprendistato andò progressivamente allungandosi nel corso dell'Età Moderna, fino a raggiungere in diversi contesti i 6 anni: cfr. E. Tosi Brandi, *L'arte del sarto nel Medioevo*, cit., p. 58 n. 25. Sulle ragioni economiche di tale prolungamento cfr. M. Morello, *L'organizzazione del lavoro nelle botteghe artigiane tra XIII e XV secolo. Il contratto di apprendistato*, in «Historia et ius», X (2016), pp. 29-30.

⁴⁵ Cfr. E. Tosi Brandi, *L'arte del sarto nel Medioevo*, cit., p. 87.

⁴⁶ Tale supplica era stata successivamente inserita dai sarti nel testo del loro statuto corporativo del 1522: G. Arenaprimo, *Statuti dell'Arte dei sarti di Messina*, cit., p. 217.

⁴⁷ Sulla regolazione dei rapporti di lavoro nelle città italiane a partire dal Basso Medioevo cfr. G. Pinto, *A proposito della regolamentazione del lavoro dipendente nelle città italiane del Basso Medioevo*, in P. Maffei - G.M. Varanini (curr.), *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri. III. Il cammino delle idee dal Medioevo all'Antico Regime. Diritto e cultura nell'esperienza europea*, Firenze 2014, pp. 267-275.

⁴⁸ Sul difficile inquadramento dei rapporti di lavoro da parte della dottrina di diritto comune cfr. M. Bellomo, *Il lavoro nel pensiero dei giuristi medievali: proposte per una ricerca*, in *Lavorare nel Medio Evo. Rappresentazioni ed esempi dall'Italia dei sec. X-XIV. Atti del XXI convegno storico internazionale. Todi, 12-15 ottobre 1980*, Todi 1982, pp. 169-198.

⁴⁹ Com'è stato evidenziato, nei contratti di apprendistato il maestro s'impegnava ad "ostendere suam artem" al discepolo, anche se quest'obbligo era spesso disatteso, come risulta anche dai manuali per confessori, in cui s'invitavano esplicitamente i sacerdoti a interrogare i maestri sul rispetto di tale impegno: cfr. E. Tosi Brandi, *L'arte del sarto nel*

una retribuzione o lavoro sufficiente per mantenersi⁵⁰.

Il compenso loro spettante poteva consistere, a seconda dei casi, nella partecipazione a una percentuale dei guadagni o in un salario fisso, calcolato su base giornaliera o annuale⁵¹. Come per molte altre attività artigianali, spesso accadeva che il maestro versasse tale somma in anticipo (“*ante tractum*”), al momento stesso della conclusione del contratto e questo, in un mondo in cui non esisteva ancora un sistema bancario accessibile a tutti e basato sulla retribuzione dei mutui, svolgeva una fondamentale funzione creditizia.⁵²

Ne conseguiva che i lavoratori si trovavano in una situazione di debito rispetto ai maestri sostanzialmente per l'intera durata del rapporto lavorativo: il che spiega anche la frequenza con cui, anche negli statuti delle Corporazioni dei sarti, compaiono norme in cui si fa divieto a vari associati di ingaggiare lavoratori che avessero ancora debiti col precedente maestro⁵³.

A livello statutario, una delle più rilevanti manifestazioni della crescente importanza del lavoro salariato nel settore della sartoria consisteva nella ricorrenza delle norme con cui si faceva divieto di “sviare” i lavoratori, cioè di assumere i dipendenti altrui, convincendoli ad abbandonare la bottega del precedente datore di lavoro. Se nella legislazione corporativa medioevale proibizioni di questo tipo sono di regola riferite agli apprendisti⁵⁴, nelle fonti

Medioevo, cit., p. 64. Su tale obbligo nei contratti di apprendistato, con riferimento all'epoca medioevale cfr. M. Morello, *L'organizzazione del lavoro*, cit., pp. 7, 22.

⁵⁰ Così era stabilito, ad esempio, in uno statuto quattrocentesco (1435) dei sarti di Reggio Emilia: E. Tosi Brandi, *L'arte del sarto nel Medioevo*, cit., p. 64.

⁵¹ Nel caso di Bologna ad esempio uno statuto trecentesco distingueva tra lavoratori *ad medietatem*, cioè a cui spettava metà del compenso versato dal cliente per il capo lavorato, e lavoratori *ad alium salarium sive precium*, che poteva essere concordato *ad diem* oppure *ad annum*. cfr. E. Tosi Brandi, *L'arte del sarto nel Medioevo*, cit., p. 63. Sulla distinzione tra queste due categorie di lavoratori (a cottimo e salariati) cfr. M. Morello, *L'organizzazione del lavoro*, cit., p. 16.

⁵² Cfr. A. Caracausi, *Dentro la bottega. Culture del lavoro in una città d'età moderna*, Venezia 2008, pp. 64-65.

⁵³ Così ad esempio nello statuto dei sarti milanesi del 1492: «Item, quod non sit aliquis magister dicti paratici qui debeat dare de laborando alicui laboratorum debitori alicuius magistrum dicti paratici postquam illud sibi denuntiatum fuerit per servitorem dicti paratici, aut alium eorum nuntium ad petitionem et instantiam illius magistrum creditoris, sed infra unam diem post dictam denuntiationem teneatur ipsum laboratorem excumari de eius domo et statione et ei amplius non dare de laborando, alioquin teneatur ipse magister ad solutionem totius eius de quo primus magister iuraverit se esse creditorem dicti laboratoris» (G. Bologna, *La Corporazione dei sarti a Milano*, cit., p. 219).

⁵⁴ Si legge a questo proposito nel già citato statuto duecentesco dei sarti di Figline Valdarno: «Nullus possit nec debeat investire discipulum alterius, et teneatur ita pro sacramento» (G. Masi, *Statutum Bladi*, cit., p. 217); allo stesso modo nello statuto dei sarti dell'Aquila del

più recenti ad essere ripetutamente condannata è l'abitudine di assumere i lavoratori salariati altrui, in violazione dei contratti da questi sottoscritti⁵⁵. Dietro la frequenza con cui norme di questo tipo fecero la loro comparsa nei testi statuari per l'intera durata dell'Età Moderna⁵⁶, si nascondeva la preoccupazione delle autorità corporative non soltanto di reprimere pratiche di concorrenza sleale, ma anche di evitare che in riferimento a tali operai si venisse a creare un mercato del lavoro in regime concorrenziale: per questo motivo si tendeva a vietare qualsiasi trasferimento di dipendenti da una bottega all'altra, salvo che fosse intervenuta una formale autorizzazione del primo maestro. Non mancarono anche città in cui il sistema venne centralizzato a fini di controllo, subordinando la possibilità per i lavoratori di prestare la loro opera a vantaggio di diversi maestri alla concessione di una licenza da parte del potere pubblico⁵⁷.

1355 si affermava: «Item volese per l'arte e per lu officio della dicta arte che nullo magistro de essa arte possa ne debia tollere alcuno scolaro ad nullo magistro della dicta arte senza licentia et requisitione del sindaco del arte, alla pena de dui fiorini de moneta per la qualucha volta se contravene al dicto capitolu» (F. Visca, *Gli antichi statuti dell'antica arte*, cit., p. 217).

⁵⁵ Un esempio quattrocentesco di questo tipo di norme ci è fornito da una disposizione dello statuto dei sarti di Pisa del 1454, nel quale è possibile leggere: «Che nessuno sarto, così matricolato in Pisa come non matricolato, da quinci inanzi possa né debba pigliare o ritenere alcuno lavorante allogato o garzone fusse stato in Pisa con altro maestro sarto matricolato in Pisa e fusse posto con detto sarto a tempo e il detto tempo non fusse finito o fusse debitore di detto maestro chol quale stava prima, o se lo detto lavorante allogato o garzone d'accordo non fosse partito o sodisfatto quello che avessi a sodisfare al detto sarto, col quale stava prima» (C. Violante, *L'organizzazione di mestiere dei sarti pisani*, cit., p. 458).

⁵⁶ Norme di questo genere erano ancora presenti nella legislazione corporativa del XVIII secolo. È il caso ad esempio di un tardo statuto della congregazione dei sarti di Guastalla (1750), in cui era possibile leggere: «Per togliere affatto l'abuso introdotto frà Maestri e Capi di Bottega col farsi lecito di accettare al loro servizio Lavoranti, o Garzoni di altri, e questi levarsi a proprio capriccio da' suoi Maestri, senza le dovute prevenzioni, e convenienze, con non ordinario pregiudizio, oltre gl'impegni di conseguenza, che ponno accadere, l'Arte ha seriamente determinato, che per l'avvenire a manifesta, e comune utilità, alcun Maestro, e Capo di Bottega sì di Città, come di Campagna, niuno eccettuato, non ardisca di accettare, né possa assolutamente, sotto qualsivoglia pretesto ammettere al suo servizio, né in Bottega, né fuori alcun Lavorante, o Garzone d'altri, né pure passargli sorta veruna di lavoriere da farsi, né pubblicamente, né in privato, senza l'opportuna licenza di quel Padrone, da cui sarà partito, se non sarà certamente manifesto, che quel certo Lavorante, o Sartore abbia avvertito, ed avvisato, il proprio Maestro, o Padrone quindici giorni avanti la sua partenza, affinché quel Capo non resti sprovvisto de' Lavoranti, e possa provvederne» (*Capitoli da osservarsi dalla Congregazione de' sarti della città di Guastalla*, Guastalla 1750, pp. 19-20).

⁵⁷ Un sistema del genere è contemplato negli statuti bolognesi del 1379: cfr. E. Tosi Brandi,

Il fatto che una parte significativa delle azioni necessarie alla produzione di un abito potesse essere affidata a lavoratori anche poco qualificati faceva sì che, più di altre corporazioni artigiane, le strutture associative dei sarti fossero costrette a confrontarsi con una considerevole quantità di lavoro nero. Questa tendenza era incoraggiata anche dal fatto che la fase della cucitura si basava su azioni semplici e ripetitive, che potevano essere svolte praticamente da chiunque e in qualunque luogo, senza richiedere l'utilizzo di strumenti costosi o ingombranti né l'accesso a risorse naturali come l'acqua, necessaria invece in grande quantità per molti degli altri mestieri.

Tale lavorazione non produceva d'altronde rumori o immissioni che potessero denunciarne lo svolgimento: per questo motivo, numerosi salariati clandestini – tra cui un considerevole numero di donne – erano soliti svolgere il loro lavoro direttamente presso la propria abitazione, rendendo tra l'altro più difficile per i funzionari dell'Arte distinguere tra prestazioni lavorative svolte illegalmente su commissione e piccoli lavori sartoriali fatti per uso personale o per la propria famiglia.

Nella legislazione corporativa della fine del Medioevo non mancano le norme esplicitamente miranti a reprimere questo fenomeno⁵⁸, che veniva talvolta contrastato anche vietando ai maestri di entrare in società con soggetti non regolarmente iscritti all'Arte⁵⁹ o imponendo loro di fornire in una dichiarazione scritta l'elenco di tutti i lavoranti che prestavano la propria opera al loro servizio⁶⁰.

L'arte del sarto nel Medioevo, cit., p. 64.

⁵⁸ Con particolare riferimento al lavoro clandestino femminile, lo statuto dei sarti pisani del 1454 interveniva ad esempio vietando alle non iscritte all'Arte i lavori che superassero un certo valore commerciale e che non fossero fatti per uso personale o familiare: «Che nulla donna, di qualunque luogo o parti sia, non possi né debbi da quinci inanzi tagliare alcuno concio o vestire di panno o seta o fustani, di qualunque taglio o guisa sia, se prima non pagha detta matricola in quel modo che detto è di sopra. E questo non s'intenda per li lavori ch'elle tagliassono per loro vestire o per loro famiglia, e ancho non s'intenda per li vestiri che fussino di pregio e di valuta forniti che saranno da fiorini quattro in giù, cioè lire sedici, ma in questo modo possino tagliare e cucire a loro piacimento» (C. Violante, *L'organizzazione di mestiere dei sarti pisani*, cit., p. 458).

⁵⁹ Così ad esempio negli *ordinamenta*, risalenti al 1423, del paratico dei sarti piacentini, in cui si leggeva: «Item teneatur quilibet sartor non habere societatem cum aliquo qui non sit magister et qui non solverit intricam et qui non fecerit sacramentum sartorie» (V. Pancotti, *I paratici piacentini*, cit., pp. 112-113). Stessa previsione era inclusa nello statuto dei sarti milanesi del 1492: «Et quod nullus magister dicti paratici acceptet aliquem socium apud se nisi ille talis socius sit de dicto paratico et descriptus pro magistro ipsius paratici solverit introytum dicti paratici» (G. Bologna, *La Corporazione dei sarti a Milano*, cit., p. 211).

⁶⁰ Il già citato statuto milanese del 1492 stabiliva a questo riguardo: «Quod quilibet magister teneatur et obligatus sit notificare omnes laboratores quos habuerit canepario ipsius artis

Nonostante i considerevoli sforzi delle Corporazioni, che talvolta al fine di contrastare gli effetti del lavoro sommerso rivolgevano esplicitamente le proprie norme anche ai lavoratori clandestini⁶¹, pare che almeno in determinati contesti ad essere regolarmente iscritta alla matricola dell'Arte fosse una percentuale molto ridotta degli addetti ai lavori di sartoria⁶².

Nella fase della cucitura potevano insomma intervenire nella confezione dell'abito diverse persone, con un grado variabile di preparazione e perizia

per nomina et cognomina infra quindecim dies, a die quo ipsos acceptaverit in eius domo vel apotheca ad laborandum sub pena soldorum viginti imperialium pro qualibet vice et pro quolibet laboratore non notificato (...), ultra solutionem paratici ipsius laboratoris fiendam ut supra, et in omnem casum quilibet magister teneatur ad solutionem paratici predicti pro laboratore seu pro laboratoribus qui laborarent in eius domo vel apotheca ut supra, si non ceperientur solvisse» (G. Bologna, *La Corporazione dei sarti a Milano*, cit., p. 212). Era prevista anche una specifica pena per chi fornisse false generalità, proprie o dei propri lavoratori: «Item, quod non sit aliquis magister vel laborator ipsius paratici qui audeat nec presumat negare aut falsificare nomen et cognomen suum aut laboratorum suorum dominis abbatibus aut notario aut officialibus dicti paratici sed eis manifestare, et dicere teneatur et debeat ad omnem eorum requisitionem sub pena soldorum decem imperialium» (Ivi, p. 217). Allo stesso modo, in uno statuto inedito dell'Arte dei sarti di Parma che è stato datato al 1568 era possibile leggere: «Per provvedere che l'Arte predetta non venghi fraudata nelli pagamenti che gli devono fare gli suoi lavoranti come più diffusamente si contiene nel capitolo XII soprascritto si ordina che ogni anno in calende di genaro tutti gli maestri di dett'Arte siano tenuti dare in scritto all'Antiano sudetto tutti quelli lavoranti che lavorano con loro di detto essercitio et sono pagati da essi maestri come lavoranti sotto pena di soldi vinti di imperiali da essere tolti a ciascuno di detti maestri per ciascuna volta che contrafarano, d'applicarsi a l'Arte predetta. Et se n'accettarano di nuovi debbano sotto la medema pena da essere tolta come di sopra denontiaragli al detto Antiano et fargli agiungere a quelli che prima gli havranno dati et questo fra il termine di tre giorni da seguir dopoi che havranno accettati in casa detti lavoranti ovvero havranno dato da lavorare a essi» (ASPr., Comune, b. 1876).

⁶¹ Nel già citato statuto pisano del 1454 era ad esempio rivolta anche ai sarti non iscritti nella matricola la norma che sanciva il dovere di obbedienza allo statuto e ai precetti degli ufficiali della corporazione, nonché la soggezione alla giurisdizione della Corte dell'Arte: «Che qualunque persona, la quale fa o da quinci inanzi farà arte di sartoria in Pisa o suo contado, e così maestri lavoranti allogati et garzoni, et così matricolati come non matricolati in Pisa, s'intenda et sieno sottoposti alla corte dell'Arte de Sarti di Pisa; e da quinci inanzi sieno tenuti et debbino ubidire a Consoli dell'Arte de Sarti in tucte quelle cose che dipendessino dalla detta Arte; et sieno tenuti d'observare lo Breve della detta Arte, alla pena di fiorini due» (C. Violante, *L'organizzazione di mestiere dei sarti pisani*, cit., p. 457).

⁶² Questa conclusione è suggerita dai risultati delle indagini effettuate da Elisa Tosi Brandi con riferimento alla città di Bologna: mettendo a confronto le liste matricolari della locale corporazione dei sarti con gli estimi cittadini si è evidenziato come ben il 66,5% degli addetti al settore della sartoria censiti dal punto di vista fiscale non risultasse iscritto nella matricola dell'Arte: cfr. E. Tosi Brandi, *I sarti bolognesi*, cit., pp. 133-134.

tecnica e uno status giuridico non necessariamente regolare rispetto alla corporazione di riferimento.

Responsabile del lavoro finito restava in ogni caso solo il maestro che aveva ricevuto l'ordinazione, che era di fatto l'unico di tutta la catena produttiva a poter avere rapporti diretti con il cliente⁶³, rispetto al quale egli rispondeva del lavoro non soltanto delle varie persone impiegate – legalmente o meno – nella sua bottega, ma anche dell'opera di altri artigiani – come pellicciai, merciai, ricamatori, orefici – che realizzavano per professione accessori e componenti destinati ad essere utilizzati nella confezione degli abiti⁶⁴.

2.4. *L'attività di rammendo e raccomandamento degli abiti*

I sarti venivano così ad assumere un ruolo di assoluta centralità nella produzione e nella commercializzazione degli indumenti di nuova produzione: la sfera di competenza riconosciuta ai membri delle loro corporazioni non era tuttavia limitata a questo aspetto, che pure costituiva senza dubbio il nucleo centrale del loro mestiere.

Secondo quanto risulta dai tariffari con cui veniva calmierato il costo delle prestazioni dei vari artigiani, rientrava infatti nelle prerogative dei sarti anche l'attività di riparazione e raccomandamento degli abiti che erano già posseduti dal cliente⁶⁵: si trattava di un lavoro particolarmente importante in una società in cui gli abiti non erano gli oggetti di consumo dalla brevissima vita utile a cui siamo oggi abituati, ma beni durevoli, che venivano trasmessi tra le generazioni, e che potevano essere modificati più e più volte nel corso degli

⁶³ Tale posizione era talvolta giuridicamente tutelata nella legislazione corporativa: un capitolo dell'Arte dei sarti veronesi risalente al 1319 ad esempio vincolava il sarto che avesse ricevuto la commessa per la confezione di un abito in subappalto da un altro sarto a consegnare il lavoro finito a quest'ultimo, e mai direttamente al cliente, a pena del pagamento di una sanzione pecuniaria e dell'obbligo di risarcire il danno arrecato al proprio collega per effetto di tale condotta, che oggi definiremmo di sviamento di clientela. Al riguardo cfr. A. Magnano, *L'arte dei sartori in Verona*, Verona 1970, p. 63.

⁶⁴ Cfr. E. Tosi Brandi, *L'arte del sarto nel Medioevo*, cit., pp. 13, 48, 163, 210, 212, 216-217.

⁶⁵ Così ad esempio nel tariffario previsto dagli Ordinamenti fiorentini sull'esercizio del mestiere dei sarti del 1386 si menzionava tra i diversi servizi offerti dalle sartorie anche il rammodernamento di vestiti vecchi, stabilendo che in caso di disaccordo tra le parti il compenso dovuto all'artigiano sarebbe stato equitativamente determinato da due membri della corporazione: «Che di tutte le robe vecchie che-ssi rechassono all'usança d'oggi, sieno al giudizio di due dell'arte de'sarti, se non fussono in choncordia» (G. Masi, *Statutum Bladi*, cit., p. 226).

anni, per adattarli al fisico del nuovo proprietario, alle ultime tendenze in fatto di moda o, anche, alle prescrizioni delle più recenti disposizioni suntuarie⁶⁶.

Tali interventi di riparazione avvicinavano pericolosamente la sfera di azione dei sarti a quella di un'altra corporazione che giocava un ruolo importante nel settore dell'abbigliamento: i rigattieri (o strazzaroli, nella terminologia in uso a Bologna), cui era riservata la vendita degli oggetti usati, inclusi gli indumenti⁶⁷. La relativa affinità delle competenze riconosciute alle due Arti sotto questo profilo esponeva a rischi di sovrapposizioni e conflitti, o anche dell'affermarsi di pratiche in frode alla legge⁶⁸, per limitare le quali le

⁶⁶ Nella legislazione suntuaria italiana del tardo Medioevo esistono molti esempi di norme in cui s'ingiunge di modificare degli abiti, soprattutto femminili, in conformità a quanto stabilito nelle nuove norme di legge. Dei capitoli suntuari della città di Fermo, risalenti al 1459, ad esempio, imponevano agli uomini di far eliminare dai vestiti delle loro mogli gli strascichi, che s'intendevano vietare: «Item statuerunt et deliberaverunt quod mulieres seu domine habentes vestimenta in preterito facta logniora et protensiora mensura supra ordinata earum viri et mariti teneantur et debeant reducere et incidere seu reduci et incidi facere vestimenta predicta ad mensuram supradictam ita quod non sint logniora mensura supra statuta sub pena predicta decem librarum denariorum» (C. Tomassini, *La città di Fermo e san Giacomo della Marca*, in «Picenum Seraphicum», XIII [1976], p. 190). Disposizioni analoghe riguardavano le scollature: una riforma adottata a Orvieto nel 1471 imponeva allo stesso modo di rendere più accollati gli abiti («Item quod nulla mulier possit portare aliquas scolaturas in futurum nisi usque ad fontanellam que est supra pectus exclusive a latere anteriori, a latere vero posteriori per tres digitos post nodum colli et hoc intelligatur in vestimentis fiendis, iam facti vero portari non possint nisi reformatur prius ad dictam mensuram, nec aliqua mulier possit portare ipsas vestes nisi sic reformatas»: M.G. Nico Ottaviani [cur.], *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Umbria*, Roma 2005, p. 1037). La categoria dei sarti era talvolta direttamente coinvolta nell'applicazione di queste misure: un decreto perugino adottato dal vicelegato apostolico Angelo Lupi nel 1472 ad esempio imponeva ai sarti cittadini di giudicare secondo coscienza, sotto pena di scomunica, quando la scollatura di un abito potesse essere modificata senza rovinare l'intero indumento: «In primis statuimus et ordinamus quod singule mulieres civitatis et comitatus Perusie, cuiuscumque conditionis, gradus et dignitatis fuerint, infra terminum decem dierum computandorum a die publicationis presentium constitutionum, teneantur et debeant omnes et singulas eorum vestes iam factas, quibus extra domum usure sunt, ita in humeris contrassisse et reformasse ut sublata prorsus nuditate et vana ac turpi ostentatione pectoris ad honestam et gravem formam et habitum reducantur plus quam fieri possit, sine magna et notabili iactura et detrimento ac deformitate ipsarum vestium, de quo stetur iudicio sutorum in arte peritorum, quorum conscientiam oneramus et excommunicationis sententie subiaccere volumus, si contra veritatem et illud quod propria eorum dictaverit conscientia iudicium fecerint in premissis» (Ivi, p. 140).

⁶⁷ Cfr. E. Tosi Brandi, *L'arte del sarto nel Medioevo*, cit., p. 74.

⁶⁸ Era ad esempio diffusa la prassi dei rigattieri di realizzare clandestinamente degli abiti nuovi, per venderli spacciandoli come usati dopo aver provocato volontariamente dei danni o delle macchie artificiali nelle fodere interne. A questo proposito i sarti erano soliti parlare

corporazioni dei sarti vietarono ai lavoranti di sartoria di prestare la loro opera presso le botteghe dei rigattieri⁶⁹ e specularmente ribadirono che nessun rigattiere potesse tagliare panni, a meno che non si mettesse in regola con la tassazione corporativa⁷⁰.

2.5. *La realizzazione e il noleggio di vesti e accessori per il lutto*

Un ultimo importante settore di attività dei sarti era quello relativo alla vendita e al noleggio di vesti e apparati da lutto. Com'è noto, tra Basso Medioevo e prima Età Moderna, almeno presso i ceti più abbienti, le cerimonie religiose che accompagnavano la sepoltura di una persona si trasformavano spesso in fastosi riti pubblici, con cui la famiglia del defunto manifestava al mondo esterno la sua rilevanza economica e sociale⁷¹.

Una sommaria idea di cosa potesse accadere in queste occasioni ci è fornita dalla legislazione suntuaria adottata nelle varie città italiane⁷². I divieti stabiliti in queste disposizioni permettono d'intuire una costante ricerca dello sfoggio che, a seconda dei contesti, poteva assumere le forme più varie: dal trasporto del defunto per le vie cittadine in un lungo corteo funebre⁷³ alla realizzazione

polemicamente di "strazzaroli sarteggianti": cfr. D. Davanzo Poli, *Il sarto*, cit., p. 540.

⁶⁹ Nello statuto della corporazione dei sarti di Pisa del 1454 si stabiliva ad esempio: «Anchora, che nessuno lavorante sarto, di qualunque stato o condizione si sia, non possa stare in alcuna bottegha d'alcuno rigattieri a tagliare né a cuscire, alla pena di fiorini dodici» (C. Violante, *L'organizzazione di mestiere dei sarti pisani*, cit., p. 462).

⁷⁰ Si leggeva ad esempio nello statuto dei sarti ferraresi del 1638: «Vogliamo che nissun sarto che lavora di strazzaria possa tagliare con misura panni di sorte alcuna, sotto la pena di lire dieci m. applicate per la metà alla Massaria del Comune di Ferrara, l'altra metà all'Arte, però non havendo pagato tutta la sua Arte, e ancora le sue offerte, intendendo che havendo pagato, quello se gli aspetta à detta Arte che possa lavorare come li piace, ma non havendo pagato s'intenda come di ciò è detto» (*Capituli e statuti*, cit., p. 14).

⁷¹ Su questi fenomeni cfr. D. Hughes, *Mourning Rites, Memory, and Civilization in Premodern Italy*, in J. Chiffolleau - L. Martines - A. Paravicini Bagliani [curr.], *Riti e rituali nelle società medievali*, Spoleto 1994, pp. 23-39; C. Lansing, *Passion and Order. Restraint of Grief in the Medieval Italian Communes*, Ithaca 2008, soprattutto pp. 50-57.

⁷² Sulla legislazione suntuaria adottata su questo tema cfr. C. Kovesi Killerby, *Sumptuary Law in Italy 1200-1500*, Oxford 2002, pp. 71-77.

⁷³ Questa era ad esempio l'usanza vietata in una provvigione *circa funeralia* adottata a Piacenza nel 1544: «Quod cadaver nequeat quovismodo portari nisi de directo ad ecclesiam ipsius sepulture non ambulante per alias vias neque civitatis plateas» (M.G. Muzzarelli [cur.], *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia-Romagna*, Roma 2002, p. 479).

di luminarie con un numero esorbitante di candele⁷⁴, dal suono ripetuto delle campane di più chiese⁷⁵, al pagamento di sostanziose elemosine⁷⁶, alla presenza, infine, di uno stuolo di sacerdoti e religiosi per la celebrazione delle esequie⁷⁷.

I sarti giocavano un ruolo centrale in queste manifestazioni: non soltanto infatti preparavano per i congiunti del defunto delle gramaglie, destinate ad essere portate per l'intero periodo del lutto, che – in conformità con il fine di ostentazione che animava tutti i rituali funebri – erano spesso realizzate in

⁷⁴ Questa pratica è attestata, ad esempio, in uno statuto trecentesco della città di Gubbio: «Item quod nullus possit pro luminaria corporis defuncti habere ultra triginta libras cere, nisi fuerit millex, iudex vel medicus quibus licitum sit habere usque in quinquaginta libras cere et non ultra ad penam XXV librarum pro quolibet et qualibet vice ad quam penam teneantur heredes defuncti et si non haberet heredes teneantur proximiores consanguinei usque in secundum gradum inclusive. Et nullus spetiarius vel alius tenens vel vendens ceram audeat vel presumat vendere seu dare ceram seu duplerios et candelas pro aliquo defungto ultra dictum pondus ad penam XXV librarum pro quolibet et qualibet vice» (M.G. Nico Ottaviani [cur.], *La legislazione suntuaria*, cit., p. 589).

⁷⁵ Sotto questo profilo, una significativa legge suntuaria bolognese del 1288 stabiliva: «Item dicimus quod pro aliquo defuncto vel defuncta sePELLIENDIS non pulsetur campane nisi illius ecclesie ad quam debuerit sePELLIRIET illius de cuius capella fuerit mortuus vel mortua et pulsentur campane ad sogam tantum» (M.G. Muzzarelli [cur.], *La legislazione suntuaria*, cit., p. 51). La presenza di norme su questo tema nella regolazione dei funerali è costante fino all'Età Moderna; ancora in una provvigione del 1545 si stabiliva a questo riguardo: «Et sia proibito il fare sonare campana a lungo in più chiese che in una sola, et non si possa fare sonare a botte in chiesa alcuna, et facendosi le esequie overo settime, et qualunque altro officio da morte» (Ivi, pp. 187-188).

⁷⁶ Ciò poteva sollevare veri problemi di ordine pubblico, come suggerito da una disposizione suntuaria bolognese del XVI secolo, contenuta in una provvigione dell'arcivescovo Gabriele Paleotti del 1573: «Avertiscano che la distributione delle elemosine non si faccia nelle chiese, per vietare strepiti et tumulti che si sogliono fare, ma si faccia alla casa del defunto nel passare che si fa dinanzi ad essa quando si va a levare il corpo di casa o in altro luogo, purché si fuge la confusione et indecenza» (M.G. Muzzarelli [cur.], *La legislazione suntuaria*, cit., p. 235).

⁷⁷ Per un esempio di questo tipo di disposizioni, eloquente è la previsione di un decreto discusso dal consiglio della città di Imola nel 1540: «Placet quod, vigore presentis partiti, in futurum hae serventur ordinationes in funeralibus defunctorum, videlicet quod in morte cuiuscumque persone, cuiusvis conditionis, non possint interesse nisi una societas disciplinatorum, si defuncti tantum heres eam voluerit, et ecclesia parrochialis sub qua defunctus curatus fuit, cum sex presbiteris tantum, et ecclesia in qua sepelitur est, cum totidem presbiteris (et seu fratribus, si dicta ecclesia erit sub cura fratrum); et ecclesia cathedralis, si eam voluit defuncti heres, in capellanis decem, mansionariis duobus, quatuor canonicis et duobus dignitaribus dicte ecclesie tantum, et dumtaxat et non amplius» (M.G. Muzzarelli [cur.], *La legislazione suntuaria*, cit., p. 280).

stoffe preziose e seguendo i dettami della moda⁷⁸, ma noleggiavano o vendevano addobbi per il feretro⁷⁹ e per la chiesa⁸⁰, tuniche scure da indossare o far indossare ai presenti al momento del trasporto della salma⁸¹ e veli a lutto portati dalle donne⁸².

⁷⁸ Come si può desumere ad esempio da un decreto perugino del 1475 in cui, dopo aver stabilito che nessuno potesse assumere il lutto per un defunto se non la vedova e i più stretti parenti conviventi, si prescriveva che le gramaglie fossero realizzate in panno grosso e della peggiore qualità, e non potessero includere uno strascico tranne che per le donne dei ceti privilegiati di dottori, nobili e cavalieri («Item quod nulla mulier audeat vel presumat tempore quo moriuntur homines, nec ante per quatuor dies nec post per unum annum, se induere de nigro, bigio, viridi vel alio panno novo nec vestimenta vidualia percipere vel portare pro aliquo defuncto, nisi tamen uxor defuncti et filii ac filie et patres ac fratres in unam et eandem domum simul habitantes et non divisi; quibus, tamen, non liceat in dictis vestibus nisi panno grosso et ex viliori sorte quam fiunt in civitate Perusina, faciendo vestes longas usque ad terram si fuerint equites, doctores vel nobiles, et nihil panni per terram trahendo alii vero cives inferioris conditionis, ipsas vestes lugubres similis sortis pannorum vilium medio pede breviores ferre debeant quam alii supradicti, nec uti aliquis possit huiusmodi vestibus ultra annum nisi fuerint vidue; pena cuilibet contrafacienti in aliquo ex predictis quinquaginta librarum denariorum auferenda»: M.G. Nico Ottaviani [cur.], *La legislazione suntuaria*, cit., pp. 82-83).

⁷⁹ In questo senso (come stoffa cioè che copriva il corpo del defunto sul catafalco) è stata interpretata l'espressione «panno imbastito a mortuis», contenuta in un tariffario fiorentino del 1415: cfr. E. Tosi Brandi, *L'arte del sarto nel Medioevo*, cit., p. 125. È bene notare come però si fosse soliti definire “imbastiti” gli individui prezzolati che erano soliti accompagnare il feretro con pianti e lamenti. Si legge a questo proposito in un dizionario storico della lingua italiana: «Imbastiti (...) piagnoni, cioè persone prezzolate, le quali, vestite di nero, accompagnano i morti alla sepoltura e assistono intorno al catafalco. Sono l'imbastiti per lo più povera gente, vestiti, come per limosina e per rimedio dell'anima del morto, di panni neri, lunghissimi e con grandissimi strascichi, in guisa accomodati, che solo li occhi e una parte della faccia dimostrano; e denotando la sprezzatura che per il duolo si ha in cucire quel vestimento, imbastiti, quasi non finiti di cucire, si domandano» (G. Gherardini, *Supplemento a' Vocabolarj italiani*, III, Milano 1854, pp. 408-409). Si potrebbe dunque fare riferimento a una pratica simile a quella ricordata alla n. 71. In un caso o nell'altro, si trattava ad ogni modo di usanze altamente remunerative per i sarti.

⁸⁰ A testimonianza di quest'uso, in una provvigione bolognese del 1557 si faceva divieto di «attaccare cassoni ovvero depositi coperti di drappo alle muraglie delle chiese» (M.G. Muzzarelli [cur.], *La legislazione suntuaria*, cit., p. 197).

⁸¹ Questa pratica è attestata in una provvigione piacentina del 1573: «Et insuper ordinaverunt in defferendo cadavere alicuius persone quavis dignitate indulgere non posse per eius heredes aut aliam quamlibet personam indui aut indui facere aliquos homines vestibus nigris aut cuiusvis alterius coloris nec, ut vulgo dicitur, scaputinos aut gramalias facere sub pena scutorum centum et dimidia hospitali magno Placentie» (M.G. Muzzarelli [cur.], *La legislazione suntuaria*, cit., p. 483).

⁸² Una riforma approvata nel 1556 dal Consiglio generale di Forlì, «per levar questa corrutela d'invelar tante donne», stabiliva ad esempio: «Si proibisce dar veli a persona

L'importanza di questo aspetto del mestiere dei sarti sembra essere stata tanto significativa che non solo la legislazione suntuaria relativa ai riti funebri prevedeva talvolta proibizioni espressamente indirizzate a loro⁸³, ma lo stesso diritto corporativo ne teneva conto, autorizzando gli artigiani a lavorare anche la domenica e nelle feste comandate per la realizzazione della cosiddetta "roba mortuorum"⁸⁴.

3. *Il tempo del lavoro sartoriale*

La possibilità di lavorare in qualunque momento alle commesse relative alle vesti e agli arredi necessari per le cerimonie funebri rappresentava un'eccezionale deroga al generale obbligo di astensione dal lavoro nei giorni festivi e in altre occasioni definite negli statuti.

È bene anzitutto notare come tali interruzioni dell'attività produttiva non rispondessero solo a motivazioni religiose, ma anche all'esigenza economica di evitare eccessi di produzione: anche per questo motivo la legislazione corporativa conteneva lunghi elenchi di giorni di riposo obbligatorio.

Questa tendenza andò progressivamente aumentando nel corso del tempo, come risulta piuttosto evidente nel caso di Bologna dove, a fronte di statuti duecenteschi che stabilivano obblighi di sospensione della sola attività di cucito nel mattino e nel primo pomeriggio dei giorni dedicati alla Vergine, agli Apostoli e a due santi particolarmente venerati come s. Domenico e s. Francesco⁸⁵, nel Trecento si passò a ben 39 feste obbligatorie, in cui era

alcuna, eccetto a madre, figliuole, nipote et altre descendenti, moglie, sorelle, cognate, zie da canto di padre, nore et altre abitanti sotto un medesimo tetto» (M.G. Muzzarelli [cur.], *La legislazione suntuaria*, cit., p. 331).

⁸³ Un esempio di ciò è riscontrabile nel capitolo *De mortis sepeliendis et modificatione sumptuum circa sepulturas eorum* contenuto negli statuti quattrocenteschi della città di Faenza, in cui si leggeva: «Sartor vel satrix et seu quicumque alius vel alia, qui vel que tales vestes prohibitas inciserit, suerit vel fecerit, puniatur de facto pena centum solidorum bononinorum» (M.G. Muzzarelli [cur.], *La legislazione suntuaria*, cit., p. 530).

⁸⁴ Definizione tratta dagli *ordinamenta*, risalenti al 1423, del paratico dei sarti piacentini, che faceva espressamente salvo questo tipo di merce dagli obblighi di astensione dal lavoro che erano previsti nelle feste comandate per ogni altra commissione: cfr. V. Pancotti, *I paratici piacentini*, cit., p. 115. Tale speciale deroga era prevista anche nelle città di Bologna e Modena: cfr. E. Tosi Brandi, *L'arte del sarto nel Medioevo*, cit., p. 68.

⁸⁵ «Quod nullus qui sit de societate Sartorum non debeat dictam artem sarterie facere, nec fieri facere seu operare in publico, ubi possint ab aliquo videri, in diebus festivis, scilicet beate Marie virginis et apostolorum, et sancti Dominici, et sancti Francisci, nec in die veneris sancto, usque quod officium non erit factum in hora none, nec in diebus dominicis

consentito agli artigiani di stare presso la propria bottega solo fino alle nove del mattino, per rifinire prodotti già lavorati⁸⁶.

Significativo era il numero delle solennità religiose ricordate nella legislazione corporativa anche di altre città: nello statuto quattrocentesco del paratico dei sarti di Piacenza, ad esempio, era previsto un divieto assoluto di cucire o far cucire panni ai propri operai per tutte le feste di precetto fissate dalla Chiesa e in altre quattro solennità mariane⁸⁷; a ciò si aggiungeva l'obbligo di celebrare la festa di più di un'altra dozzina di santi⁸⁸. A Milano verso la fine del Quattrocento i giorni di riposo forzato erano ancora di più: vigeva infatti l'obbligo di astenersi dal lavoro in tutte le feste comandate e in numerose altre ricorrenze, a includere la commemorazione di ciascuno degli Apostoli e dei quattro Evangelisti⁸⁹, cui in un momento successivo si aggiunse anche la festa

(...); hoc salvo quod in dictis diebus, ut supra dictum est, magistri possint tagliare, si haberent aliquid ad taglandum; excepto in dicto die veneris sancto, quo non possint nec debeant tagliare nec cusire nec cusiri facere, usque quod officium non erit factum»: A. Gaudenzi (cur.), *Statuti delle società del popolo*, cit., pp. 278-280.

⁸⁶ Cfr. E. Tosi Brandi, *L'arte del sarto nel Medioevo*, cit., pp. 67-68. Dal momento che a questi giorni andavano aggiunte tutte le domeniche dell'anno, la stessa autrice ha calcolato che i sarti bolognesi non disponessero di più di 274 giorni lavorativi l'anno, per una media di 4 a settimana: cfr. Ivi, p. 111 n. 53. Questa situazione era relativamente favorevole agli artigiani bolognesi, considerando che nel XIV secolo in altri contesti geografici l'impatto dei giorni festivi era ancora maggiore: a Firenze nel 1335 si contavano infatti 67 giorni festivi, mentre a Siena ben 71, per un numero totale di giorni lavorativi che oscillava tra i 226 e i 230 l'anno: M. Morello, *L'organizzazione del lavoro*, cit., p. 19.

⁸⁷ «Item statuerunt quod quilibet sartor non possit cusire neque cusiri dimittere in sua statione in festo s. Marie candellarie mensis Februarii, nec in festo Sanctae Marie mensis Martii, nec in festo sancte Marie mensis Augusti, neque in festo sancte Marie mensis Septembris ab hora diei (...) intelligatur etiam prohibitum laborare aliis diebus festivis ab Ecclesia praescriptis»: V. Pancotti, *I paratici piacentini*, cit., pp. 114-115.

⁸⁸ «Nomina apostolorum que celebrari debent sunt hec, videlicet: conversio Sancti Pauli mensis Ianuarii, sanctus Matias mensis Februarii, festivitas sanctorum apostolorum Philippi et Iacobi mensis Maji, sanctus Barnabas mensis iunii, festivitas apostolorum Petri et Pauli eiusdem mensis Iunii et Iacobi mensis Iulii et Beatae Mariae mensis Augusti, sanctus Matheus mensis Septembris, nativitas apostolorum Symonis et Iude mensis Octobris, sanctus Andreas mensis Novembris, sanctus Ioannes mensis Decembris et festum sancti Macarii mensis Ianuarii et dies Veneris sancti et festum sancti Raimondi»: V. Pancotti, *I paratici piacentini*, cit., p. 114.

⁸⁹ «Item statuitur quod omnes sertores tam magistri quam laboratores teneatur et debeant celebrare festivitates domini nostri Iesu Christi et quatuor festivitates beatissime virginis Marie eius matris, festum Pasce maioris, Pentecostes, Epiphanie, omnes festivitates sancti Iohannis ac sancti Petri et Pauli de media estate, festum sancti Ambrosii de mense decembris, et sancti Ambrosii ad nemus, et omnes festivitates sanctorum Apostolorum et Evangelorum, ac omnes aliae festivitates que celebrantur ex precepto sancte matris

di sant'Omobono di Cremona⁹⁰, venerato come patrono dei sarti in tutto il continente⁹¹.

A ciò bisognava aggiungere i giorni in cui i sarti, come gli appartenenti alle altre corporazioni di Arti e Mestieri, erano obbligati ad assentarsi temporaneamente dalla bottega per prendere parte alle processioni cittadine⁹², a pubbliche raccolte di offerte⁹³ e, come prescritto in un gran numero di statuti, ai funerali dei membri dell'Arte⁹⁴. Questi obblighi sembrano assumere

Ecclesie, sub pena soldorum decem imperialium pro singulo die quo laborarent»: G. Bologna, *La Corporazione dei sarti a Milano*, cit., p. 221.

⁹⁰ Cfr. G. Bologna, *La Corporazione dei sarti a Milano*, cit., p. 192.

⁹¹ Riguardo a questa importante figura, tra i primi santi laici dell'Italia medioevale, cfr. A. Vauchez, *S. Homebon de Crémone, "père des pauvres" et patron des tailleurs*, Bruxelles 2018.

⁹² Non mancarono testi statuari, specie tardi, in cui le processioni erano diffusamente disciplinate: è il caso per esempio di uno statuto del gremio dei sarti di Sassari risalente al 1782, che dedicava a questo tema ben cinque capitoli: rispettivamente il VII ("Ordine delle processioni"), il IX ("Ordine nella processione del Candeliere", relativo alla cosiddetta *Faradda di li candareri*, la grande processione cittadina che si svolge tuttora alla vigilia dell'Assunta), il X ("Siegue l'istess'oggetto riguardo alla processione del Candeliere"), il XII ("Ordine da osservarsi nella processione di Monserrato", dedicata alla Vergine di Monserrato, patrona del gremio e festeggiata il 6 agosto) e il XIII ("Rispetto da osservarsi nelle processioni"): cfr. G. Zanetti, *Due statuti artigiani sassaresi del secolo XVIII. Contributo alla storia del diritto del lavoro*, in «Rivista di storia del diritto italiano», XXXIV (1961), pp. 57-61.

⁹³ A questo riguardo, si leggeva nel già citato statuto milanese del 1492: «Item quod quilibet magister dicti paratici tenens stationem dicte artis, sive sit scholaris sive non teneatur et obligatus sit venire ad offertas generales videlicet sancti Ambrosii, sancte Marie septembris, sancti Protasii et Gervasii, et introitus illustrissimi domini ducis Mediolani vel prout preceptum fuerit de cetero parte prelibati domini vel domini Vicarii provixionum, ad alias vero offertas spetiales, teneantur venire tantummodo magistri commorantes in illis portis in quibus fient tales offertas» (G. Bologna, *La Corporazione dei sarti a Milano*, cit., p. 220); analogamente nello statuto dei sarti di Parma, risalente al 1568, era prescritto: «Sianno anchora tenuti sotto la medema pena [dieci soldi imperiali] tutti gli maestri et lavoranti predetti non essendo impediti come di sopra quando saranno invitati dal detto Antiano o da altri in suo nome accompagnare quello insieme con tutti gli altri ufficiali di dett'Arte alla chiesa di santo Hillario nel giorno della festa di esso santo et in quella offerire secundo il loro consueto et a tutte l'altre offertas et processioni che si faranno in detta magnifica città a quali sarà invitata la dett'Arte» (ASPr., Comune, b. 1876).

⁹⁴ Si tratta di una previsione assai comune nella legislazione statutaria delle varie corporazioni, soprattutto nell'Età Moderna. A norme con cui s'imponesse semplicemente agli associati di assistere ai funerali di tutti gli altri iscritti si aggiungevano spesso in questi testi anche previsioni con finalità di carattere propriamente assistenziale, in base alle quali l'Arte si faceva carico della sepoltura dei propri membri caduti in disgrazia. Per un esempio di disposizioni di entrambi i tipi combinate in uno stesso capitolo, si veda il già citato statuto dei sarti di Ferrara del 1638, in cui era possibile leggere: «Perché sappiamo quanto è cosa pia, e meritevole appresso Iddio accompagnare li morti alla sepultura, e pregare per

particolare importanza negli statuti della prima Età Moderna, epoca in cui le Corporazioni avevano ormai perso gran parte della loro rilevanza politica ed economica: a fronte del progressivo declinare della propria influenza sulla società, le Arti – ormai divenute principalmente centri di rappresentanza degli interessi dei singoli gruppi professionali – reagirono attribuendo sempre più importanza a queste pratiche devozionali collettive, rendendo spesso obbligatoria la partecipazione di tutti gli associati, come momento per mostrare la propria forza e compattezza di fronte all'intera cittadinanza.

Ci è noto da testimonianze di vario tipo come in linea di massima i sarti mal sopportassero le continue interruzioni che erano imposte alle loro attività produttive e sovente non rispettassero i relativi obblighi: se nei manuali per confessori della fine del Medioevo si raccomandava ai sacerdoti di chiedere ai penitenti che lavorassero nel settore della sartoria se fossero mancati alle funzioni religiose per restare a cucire illegalmente nella propria bottega⁹⁵, in un'opera di carattere enciclopedico che nella prima Età Moderna conobbe una grande diffusione europea come *La piazza universale di tutte le professioni del mondo* di Tommaso Garzoni (1585) si arrivava a riconoscere nella difficoltà che la maggior parte dei sarti aveva ad arricchirsi una punizione divina per l'abitudine di lavorare nei giorni festivi.

Si sono d'altronde conservate delle suppliche con cui i membri di alcune corporazioni dei sarti, lamentando la propria povertà, chiedevano ai poteri pubblici di essere esentati dalla partecipazione alle processioni, per poter restare al lavoro e fare qualche guadagno⁹⁶.

l'anime loro, per il presente vogliamo, e statuimo che ogni volta che accaderà la morte d'alcuno della Scuola nostra de Sarti, in tal caso li Massari siano tenuti per il Commandatore fare invitare tutta la Scuola di quelli che habitano nella Città di Ferrara, o vero parte di detta Scuola secondo parerà alli Sindici, e così li comandati, e invitati siano tenuti à venire all'ora deputata, sotto la pena di soldi 10 m. da esser applicati ipso iure alla Scuola predetta. Vogliamo anche che cadauno de predetti huomini della Scuola che fosse povero e bisognoso che non avesse modo da per se, ne suoi eredi di far la spesa di detta sepultura, che in tal caso li Massari, habbiano facultà, e debbano far la spesa di quello della Scuola, e imporre la gravezza sopra quella, quando non havesse denari di detta Scuola» (*Capituli e statuti*, cit., pp. 11-12).

⁹⁵ Cfr. E. Tosi Brandi, *L'arte del sarto nel Medioevo*, cit., p. 69.

⁹⁶ Presso l'Archivio storico civico di Milano si conserva ad esempio una petizione datata febbraio 1680 con cui i sarti meneghini si rivolgevano al Vicario di provvisione per chiedere di essere esentati dal prendere parte con le altre Arti alle processioni cittadine. Tale richiesta venne respinta, dal momento che il Vicario ritenne conforme alle tradizioni milanesi e tutto sommato non troppo gravoso l'uso prescritto dagli statuti di andare in processione tra le 18 e le 20 volte l'anno: cfr. G. Bologna, *La Corporazione dei sarti a Milano*, cit., pp. 198-199.

Come è facilmente immaginabile, l'astensione obbligatoria dal lavoro risultava particolarmente molesta agli artigiani nei periodi di maggiore concentrazione delle commesse, che molto più che in altri mestieri avevano andamento stagionale⁹⁷. Tracce di questa stagionalità sono riscontrabili negli statuti corporativi, che erano soliti individuare due periodi nel corso dell'anno – coincidenti di regola con l'autunno fino a Natale e con la seconda metà della quaresima fino a Pasqua – in cui era proibito ai lavoranti abbandonare i maestri presso cui prestavano la loro opera⁹⁸; corrispondentemente, era spesso previsto un divieto per tutti gli altri membri della corporazione di assumere i lavoranti in questione, pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria⁹⁹.

⁹⁷ Questo andamento è stato messo in relazione con la necessità dei consumatori di dotarsi di nuovi indumenti in vista delle variazioni climatiche: cfr. E. Tosi Brandi, *L'arte del sarto nel Medioevo*, cit., p. 66.

⁹⁸ Per fare alcuni esempi a cavallo tra Basso Medioevo e prima Età Moderna, lo statuto del paratico dei sarti di Piacenza del 1423 ad esempio stabiliva: «Item teneatur quilibet sartor non incantare neque tollere aliquem discipulum manentem cum aliquo a festo Sancti Michaëlis [29 settembre] usque ad festum Nativitatis Domini nostri Jesu Christi et a media quadragesima usque ad festum Pasche millitum [consistente nella scadenza del termine di 15 giorni dopo la Pasqua entro cui era concesso ai soldati di adempiere al precetto pasquale]» (V. Pancotti, *I paratici piacentini*, cit., p. 112). Più brevi erano i periodi previsti nello statuto dei sarti milanesi del 1492, in cui si prescriveva: «Quod non sit aliquis laborator qui possit nec debeat aliquo modo recedere a suo magistro a festo sancti Martini [8 novembre] usque ad festum Nativitatis domini nostri Iesu Christi, nec etiam a media quadragesima usque ad festum Pasce maioris resurrectionis dominice, cuiuslibet anni» (G. Bologna, *La Corporazione dei sarti a Milano*, cit., pp. 218-219). Nello statuto parmigiano del 1568, a fronte di termini sostanzialmente coincidenti con quelli già ricordati, si prevedeva la possibilità del lavorante di abbandonare il proprio datore di lavoro qualora questo lo avesse autorizzato, oppure si fosse comportato scorrettamente o non avesse garantito sufficiente lavoro: «Non si possano partire essi lavoranti da detti loro maestri per andare a lavorare come si è detto di sopra dal giorno di sant'Andrea sin al giorno di Natale et da meza Quadragesima sino a Pasqua di resurectione eccetto pero se non havrano dimandata licenza al detto maestro per dieci giorni prima che si partino overo se non si partirano da quelli per essere troppo fastidiosi o che non havessero da dargli da lavorare o però qual si voglia altra legitima causa» (ASPr., Comune, b. 1876). È stato ipotizzato che, oltre che per la concentrazione degli ordinativi in questi periodi, il divieto di abbandonare la bottega fino alle scadenze fissate negli statuti rispondesse anche a una serie di fattori ambientali, come ad esempio i ritmi dei lavori agricoli, che rendevano più difficile trovare della manodopera in alcune stagioni dell'anno, oppure il ridursi delle ore di luce nei mesi invernali che, traducendosi in un orario di lavoro più breve, rendevano necessaria la presenza di più lavoranti per mantenere invariata la produttività nel corso di una giornata: cfr. E. Tosi Brandi, *L'arte del sarto nel Medioevo*, cit., pp. 65-66. L'impatto del numero delle ore di luce sull'andamento della giornata lavorativa è ricordato anche in M. Morello, *L'organizzazione del lavoro*, cit., p. 15.

⁹⁹ Così era ad esempio stabilito nel capitolo *De tempore prohibito laboratore se absentari a magistris*

In queste stagioni i sarti erano soliti accettare un gran numero di ordinazioni, anche più di quante fossero in grado materialmente di soddisfare, secondo un'abitudine antideontologica denunciata nei manuali per confessori¹⁰⁰.

Per evitare che in conseguenza di ciò i tempi necessari alla lavorazione si dilatassero eccessivamente, in alcuni statuti cittadini si fissarono dei limiti, ad esempio stabilendo che non potessero trascorrere più di un certo numero di giorni tra il taglio della stoffa e il completamento della cucitura¹⁰¹, oppure si provvide a comminare sanzioni pecuniarie per chi non avesse rispettato i termini stabiliti¹⁰². In determinati contesti, come quello bolognese, si guardavano però allo stesso modo con sospetto i casi in cui la consegna del prodotto finito fosse avvenuta troppo rapidamente, perché ciò poteva implicare il ricorso a lavoratori clandestini, il mancato rispetto dei periodi di astensione obbligatoria dalle attività produttive o l'inosservanza degli standard qualitativi imposti dalla corporazione¹⁰³.

4. *Fuori e dentro la bottega*

Complessivamente considerati, gli statuti delle corporazioni dei sarti abbondavano di norme che facevano riferimento al fattore temporale, tutelando l'attività dei maestri nelle stagioni dell'anno in cui tendevano a concentrarsi le commesse e facendo in modo che il lavoro fosse scandito da momenti in cui l'adempimento dei doveri religiosi forniva l'occasione anche

dello statuto del paratico dei sarti milanesi del 1492: «Item, quod non sit aliquis laborator qui possit nec debeat aliquo modo recedere a suo magistro a festo sancti Martini usque ad festum nativitatis domini nostri Iesu Christi, nec etiam a media quadragesima usque ad festum Pasce maioris resurrectionis dominice, cuiuslibet anni, nec etiam aliquis magister ipsius artis eis temporibus possit talem laboratorem aliquo modo acceptare ad laborandum nec ei aliquo modo dare de laborando, dummodo per primum magistrum id denuntiatum fuerit vel per servitorem ipsius paratici» (G. Bologna, *La Corporazione dei sarti a Milano*, cit., p. 219).

¹⁰⁰ Cfr. E. Tosi Brandi, *L'arte del sarto nel Medioevo*, cit., p. 71.

¹⁰¹ Ivi, p. 106.

¹⁰² Così ad esempio nel capitolo *De sartoribus* degli statuti quattrocenteschi di Pordenone (1438), in cui era possibile leggere: «Item, si quis Sartor aliquam vestem, caputeum, vel caligas receperit ab aliquo ad faciendum; et inciserit ac promiserit infra certum tempus ipsam vestem, caputeum, vel caligas perficere, et non perfecerit infra illud terminum, solvat sol. 10 parv(orum)» (G. Oscuro - M. Pozza [cur.], *Statuti di Pordenone del 1438 con il protostatuto asburgico del 1291*, Roma 1986, p. 107).

¹⁰³ Cfr. E. Tosi Brandi, *L'arte del sarto nel Medioevo*, cit., p. 106.

per garantire la visibilità dell'Arte a livello cittadino. Assai meno frequenti sembrano essere, tanto nella legislazione corporativa quanto in quella cittadina, le disposizioni che miravano a regolare la professione del sarto nella sua dimensione spaziale.

Rispetto ai poteri pubblici questo disinteresse appare legato al fatto che le attività di taglio e cucitura non sollevavano preoccupazioni sotto il profilo igienico¹⁰⁴, che rappresentava una delle principali preoccupazioni dei legislatori statutari, né sotto quello dell'ordine pubblico; non si trattava d'altronde di un tipo di lavorazione che di per sé poteva aumentare il rischio di incendi, altro aspetto che rendeva talvolta necessaria l'introduzione di specifiche disposizioni negli statuti¹⁰⁵. Per questo motivo, non risulta che le autorità, né cittadine né corporative, cercarono mai di vincolare i sarti a concentrare le loro botteghe in determinate aree dell'abitato cittadino, a differenza di quanto accade per altre corporazioni¹⁰⁶.

Non appare dunque sorprendente che, nei contesti che sono stati studiati, le botteghe dei sarti risultassero equamente disseminate in tutti i quartieri o i sestieri della città¹⁰⁷. A livello di legislazione corporativa d'altronde non sembrano essere esistite disposizioni che vincolavano i sarti a scegliere o ad evitare determinate zone; le rare norme tese a regolamentare la collocazione

¹⁰⁴ L'assenza di norme concernenti questo aspetto in relazione ai sarti è notata in E. Tosi Brandi, *L'arte del sarto nel Medioevo*, cit., p. 23.

¹⁰⁵ È stato d'altronde ipotizzato che rispondesse alla necessità di prevenire gli incendi il divieto, contemplato in molti statuti, di lavorare di notte, a lume di torce che potevano rivelarsi pericolose cfr. M. Morello, *L'organizzazione del lavoro*, cit., p. 17.

¹⁰⁶ Le autorità cittadine tendevano a isolare in luoghi periferici le attività inquinanti, come la concia delle pelli: a questo riguardo, con specifico riferimento al contesto bolognese, cfr. G. Albertani, *Igiene e manutenzione. Il caso di Bologna nei programmi legislativi e nella realtà quotidiana del XIII secolo*, in A. Campanini - R. Rinaldi [curr.], *Artigiani a Bologna. Identità, regole, lavoro (secc. XIII-XIV)*, Bologna 2008, pp. 165-186. In altri casi fu la legislazione corporativa a imporre che le botteghe dei membri di un'Arte fossero tutte concentrate in un determinato luogo, per rendere più semplici le attività di ispezione e controllo da parte dei funzionari della stessa corporazione: così avvenne ad esempio per gli orefici bolognesi, il cui statuto del 1572 stabiliva che, salvo che in forza di una licenza speciale, i membri dell'Arte fossero vincolati a stabilire la propria attività nella cosiddetta *rugha aurificum*, collocata tra il cantone delle spadarie e la via delle spadarie: cfr. A. Guizzardi, *Orefici a Bologna tra Duecento e Trecento*, in R. Rinaldi (cur.), *Nella città operosa. Artigiani e credito a Bologna tra Duecento e Quattrocento*, Bologna 2016, p. 200.

¹⁰⁷ Un tasso assai elevato di dispersione urbana, con sarti collocati in 76 delle 99 cappelle in cui era diviso il territorio cittadino, a coprire tutti e quattro i quartieri della città, è stato notato con riferimento a Bologna: cfr. E. Tosi Brandi, *I sarti bolognesi*, cit., pp. 132-133. Anche a Milano i sarti erano distribuiti senza eccessive sproporzioni in tutti i sestieri della città: cfr. G. Bologna, *La Corporazione dei sarti a Milano*, cit., p. 195.

delle loro botteghe rispondono infatti a una *ratio* completamente diversa, quella di evitare il crearsi di situazioni di concorrenza tra un maestro e gli apprendisti che aveva formato, prescrivendo una distanza minima tra le loro botteghe¹⁰⁸.

Per quanto la bottega rappresentasse la sede per eccellenza dell'attività produttiva di maestri e operai, è bene notare che essa non era l'unico luogo in cui venivano portate avanti le diverse fasi della lavorazione.

Abbiamo già notato come in molti casi l'opera di cucitura venisse svolta – clandestinamente o meno – da lavoranti, spesso di sesso femminile¹⁰⁹, nelle proprie abitazioni. In diversi casi la corporazione dimostrò di essere perfettamente al corrente di tale ampia diffusione del lavoro domiciliare, stabilendo che le ispezioni dei funzionari dell'Arte incaricati di vegliare sul regolare svolgimento dell'attività produttiva potessero riguardare non soltanto le botteghe, ma anche le case private degli artigiani¹¹⁰.

Se l'abitudine di lavorare in casa riguardava soprattutto donne, lavoranti e altri soggetti economicamente svantaggiati e tutto sommato marginali nella vita della corporazione, all'altro estremo della gerarchia sociale dei sarti – quello cioè degli addetti alle lavorazioni di lusso, che rappresentavano una percentuale minima di quanti professavano l'arte sutoria – il lavoro fuori dalla bottega poteva assumere un volto completamente diverso: quello cioè di servizio a domicilio svolto presso la casa di clienti particolarmente esigenti e danarosi¹¹¹.

Si trattava per la verità di una pratica costantemente avversata dalle

¹⁰⁸ Una norma di questo genere era contenuta nello statuto del paratico dei sarti milanesi del 1492, in cui si leggeva: «Item, quod quilibet volens se haberi pro magistro ut supra non possit aliquo modo aperire nec facere apothecam vel ipsam artem pro magistro exercere prope apotecam alicuius magistri cum quo laborasset per brachia ducentum, et hoc saltem per primos duos annos a die quo scriberetur pro magistro. Et hoc sub pena ducatorum XXV auri et in auro pro quolibet contrafaciente et qualibet vice applicandorum, pro tertia parte ducali camere, pro altera tertia parte dicto magistro cui se appropinquaret contra formam predictam, et pro altera paratico suprascripto» (G. Bologna, *La Corporazione dei sarti a Milano*, cit., p. 212). Riguardo a questo genere di norme, frequenti negli statuti di varie corporazioni, cfr. M. Morello, *L'organizzazione del lavoro*, cit., pp. 26-27.

¹⁰⁹ Cfr. E. Tosi Brandi, *L'arte del sarto nel Medioevo*, cit., p. 88.

¹¹⁰ Alcuni statuti, come quello dei sarti di Parma del 1568, arrivavano a comminare una sanzione per i sarti che impedissero lo svolgimento di tali ispezioni domiciliari: «Si alcuno fosse ardito di non voler lasciare vedere detti ufficiali nelle sue case, botteghe, casse et luoghi predetti dove se essercisse l'Arte predetta et dove tengono le robbe et lavorieri suoi se, intendi ipso iure et facto, essere rimesso nella pena di due scudi di oro» (ASPr., Comune, b. 1876).

¹¹¹ Diffusamente su quest'uso cfr. E. Tosi Brandi, *L'arte del sarto nel Medioevo*, cit., pp. 104-105.

corporazioni dei sarti, che vedevano non a torto in essa un possibile modo per aggirare la legislazione corporativa¹¹²: per questo motivo la possibilità di recarsi a lavorare presso l'abitazione del cliente venne talvolta subordinata alla concessione di un'espressa licenza dei vertici dell'Arte¹¹³.

5. *La merce e il lusso*

Dal punto di vista strettamente giuridico, uno degli aspetti più problematici del mestiere del sarto consisteva nel fatto che le attività di taglio e cucitura si svolgessero su materie prime che restavano di proprietà del cliente, e non dell'artigiano.

In conseguenza di ciò, assumeva una notevole rilevanza all'interno della legislazione corporativa la disciplina della responsabilità per il danneggiamento della stoffa, rispetto al quale venivano proposte diverse soluzioni. Alcune di queste si basavano su un ruolo centrale dei funzionari dell'Arte, chiamati a verificare l'esistenza del danno e a determinare equitativamente il risarcimento dovuto¹¹⁴. Rientrava d'altronde tra i poteri che le corporazioni erano solite

¹¹² Emblematica di questa posizione è la già citata supplica dei sarti milanesi risalente al febbraio 1680, in cui si denuncia l'uso di molti signori di tenere presso di sé sarti stranieri – soprattutto francesi – che ignoravano completamente l'autorità del paratico e trascuravano di pagare la relativa tassazione: G. Bologna, *La Corporazione dei sarti a Milano*, cit., pp. 198-199. Non mancano statuti in cui si ribadisce in maniera esplicita l'obbligo di pagare la tassazione corporativa anche per i sarti che fossero soliti lavorare a domicilio, come i capitoli dei sarti di Ferrara del 1638: «Ancora statuimo che niun huomo sia di che grado si voglia purché lavori di Sartaria possi andar à stare in casa di gentilhuomini, ò altri di che grado si voglia per lavorar di sarto se prima non paga l'Arte, come commandano li capitoli, si li forastieri come ancora li terrieri, sotto la pena di lire dieci m. applicate come di sopra, e chi contrafarà alli detti capitoli, che subito sia sforzato senza ecceptione alcuna à pagare l'Arte di tutta la quantità secondo la qualità delle persone loro» (*Capituli e statuti*, cit., p. 14).

¹¹³ Così ad esempio nel già citato statuto dei sarti milanesi del 1492, in cui si facevano salve dalla necessità di chiedere la licenza due ipotesi: il caso in cui ci si fosse recati a palazzo per servire il Duca di Milano e la preparazione delle gramaglie in vista della celebrazione di un funerale («Item, quod non sit aliquis magister nec laborator dicte artis qui audeat ire ad laborandum per domum aut per domos alicuius vel aliquarum personarum civitatis nec Corporum Sanctorum Mediolani sine licentia dominorum abbatum ipsius paratici sub pena librarum quatuor imperialium pro qualibet vice; que pena perveniat in dictum paraticum, salvo quod possint ire ad laborandum illustrissimo domino domino duci Mediolani et ducisse et pro faciendo capas et capinos pro exequiis defunctorum»: G. Bologna, *La Corporazione dei sarti a Milano*, cit., p. 219).

¹¹⁴ Un esempio tardomedioevale di questa impostazione ci è fornito dai capitoli dell'università dei sartori dell'Aquila, risalenti al 1355, nei quali si leggeva: «Si alcuno tanto cittadino quanto contadino over forestero se lamentasse contra alcuno de ipsa arte de alcun

riservarsi quello di giudicare se l'artigiano avesse osservato o meno la regola dell'arte nella realizzazione del prodotto, e dunque se fosse possibile imputargli un qualche grado di negligenza dei suoi doveri professionali, come risulta con evidenza da diversi statuti emanati tra fine del Medioevo e prima Età Moderna. Si leggeva ad esempio negli statuti dei sarti di Pisa del 1454:

Anchora, che Consiglieri e Stimatori sieno obligati a tucte le questioni che nascono nell'Arte d'alcuna differentia d'alcuno lavoro guasto o malfacto o differenza di pregi: a lloro stia e a lloro sia lecito sententiar e terminare in quel modo e forma che a lloro parrà et piacerà, e a lloro sententia non si possa aporre, sententiando e giudicando sempre con giusta e buona conscientia¹¹⁵.

Simili disposizioni erano talvolta rafforzate dall'espresso divieto a soggetti esterni agli organi direttivi della corporazione di giudicare sull'osservanza della regola dell'Arte da parte di uno dei maestri iscritti¹¹⁶.

In altri casi, corrispondenti a situazioni in cui la corporazione risultava più

vestimento overo opera male disposito overo facto de tallio, o vero coscetura, overo per qualunque altro modo supra cose pertinente ad ipsa arte solamente Ipso Sindico possa et debia summaria iustitia ministrare contra tal sartore incongruamente tale exatto ministrante et exercente. Et ipso sartore constringere ad la emenda de ipsa opera et ad la refectione del dampno et interesse, ad arbitrio de ipso Sindico, et altri experti in ipsa arte da elegersi per ipso Sindico» (F. Visca, *Gli antichi statuti dell'antica arte*, cit., pp. 214-215).

¹¹⁵ C. Violante, *L'organizzazione di mestiere dei sarti pisani*, cit., p. 460. Analoghi meccanismi sono previsti anche in statuti risalenti alla matura Età Moderna. Un'*additio*, datata 1670, allo statuto dei sarti ferraresi del 1638, stabiliva ad esempio: «Aggiunta nuova al sudetto cap. XI, dove dice, e medemamente delle fatture etc. s'aggiunge, e di lavorieri guasti, tagliati contro le regole ò solito dell'Arte, e malamente fatti, in questi casi, e negli altri espressi in detto statuto (...) debbano ciò giudicare li Massari, li Sindici, e li Savij, potendosi haverli, e non potendovi essere tutti, possano ciò giudicare quelli che vi saranno, e a quello giudicheranno si debba stare, come se fosse sentenza passata in giudicato, avvertendo però che debbano condannare il sarto per quel prezzo che ad essi parerà conveniente, pagando al padrone il lavoriere guastatogli o rifacendolo bene, e assignandoli un termine competente a suo arbitrio ad adempire o l'uno o l'altro» (*Capituli e statuti*, cit., p. 13).

¹¹⁶ Lo statuto dei sarti pisani del 1454 recitava ad esempio: «E non sia nessun sarto, così matricolato come non matricolato, che ardischa overo presumma fuori degli Stimatori stimare o dare sententia d'alcuno pregio, alla pena di soldi quaranta per ciaschuna volta» (C. Violante, *L'organizzazione di mestiere dei sarti pisani*, cit., p. 460). Lo statuto ferrarese del 1638 stabiliva allo stesso modo: «Ancora vogliamo, e confermiamo, che li Massari habbiano libero arbitrio di poter condannare senza eccezione alcuna quelli li quali vogliono attribuirsi quello che non gli estende, e per causa loro nascono delle occasioni, che stanno bene, e già vengano à pigliar cattiva impressione di quel Maestro; cioè vogliamo se l'occorresse che alcuno s'habbia fatto lavorare ad un suo sarto, e che a quello parà, che non vi sia la sua robba in opera, che el non vi sia maestro di detta Arte ch'habbi autorità giudicare se tal robba e in opera o non, e medemamente delle fatture» (*Capituli e statuti*, cit., pp. 12-13).

debole o meno strutturata, ci si limitava a riconoscere la responsabilità del sarto per il danneggiamento della stoffa¹¹⁷, stabilendo un termine più o meno lungo entro cui il cliente poteva chiedere il risarcimento¹¹⁸. Per assicurare il corretto funzionamento di questo meccanismo, non mancarono i casi in cui gli stessi poteri pubblici cittadini intervennero sulla materia, ribadendo la responsabilità dei sarti nei propri statuti¹¹⁹ e talvolta finanche subordinando l'esercizio di tale professione alla prestazione di un'adeguata fideiussione, a garanzia dei debiti che sarebbero potuti insorgere dal danneggiamento o dalla perdita delle stoffe¹²⁰.

¹¹⁷ Così, ad esempio, nello statuto dei sarti parmigiani del 1568, in cui si leggeva: «S'alcuno di dett'Arte farà alcuno lavorieri di qual si voglia sorte che sia per colpa sua mal cuscito, o mal fatto al giudicio di detti ufficiali o d'alcuno di essi o d'altri huomini da bene et periti di detta Arte sia tenuto sodisfare al padrone di detti lavorieri tutto quello che gli havrà et mostrerà haver legitimamente speso tanto nel comparare la robba nella quale saranno stati fatti detti lavorieri quanto in comparare le fodre d'essi insieme con la seda nova et ogni altra cossa posta in detti lavorieri ne sia tenuto detto padrone pagare cosa alcuna al detto maestro per la sua manifattura et possano per il presente et precedenti capitoli gli ufficiali predetti far fare rigorosissime esse<cu>one nel modo et forma predetti, ad ogni semplice requisitione di quelli che in detti lavorieri saranno stati fraudati overo gravati, o lesi, senza eccezione alcuna» (ASPr., Comune, b. 1876).

¹¹⁸ La lunghezza o meno del termine concesso al cliente per denunciare un difetto ed ottenere un risarcimento rispondeva da un lato alla volontà della corporazione di impegnarsi a garantire la buona qualità dei prodotti dei propri associati, dall'altro alla natura del difetto, che in alcuni casi poteva emergere anche dopo un uso più o meno prolungato del capo: cfr. E. Tosi Brandi, *L'arte del sarto nel Medioevo*, cit., pp. 112-113. Per fare alcuni esempi risalenti alla prima Età Moderna, lo statuto dei sarti milanesi del 1492 stabiliva che i clienti avessero un termine di tre mesi dalla consegna del prodotto per proporre la loro querela all'abate del paratico, stabilendo: «Quod quilibet velens conqueri de aliquo sertore cuiusvis sexus vel conditionis occasione alicuius operis sartorie ex eo quod vellet dici quod fuerit fraudatus vel quod opus fuerit devastatum seu male laboratum teneatur et debeat infra menses tres a die restitutionis operis deponere querimoniam suam coram dominis abbatibus dicte artis» (G. Bologna, *La Corporazione dei sarti a Milano*, cit., p. 215). Più breve era il termine previsto nello statuto dei maestri sartori di Messina, risalente a un trentennio più tardi (1522); in esso si poteva leggere: «Item che tutte quelle robbe che saranno guastate per alcuno di li ditti Mastri, li Cunsuli siano tenuti ad querelam di lo Patruni di li robbi farinsilli pagari in fra termino di mesi dui, quibus elassi li Patruni di li ditti robbi non si pozzano chiu querelarsi» (G. Arenaprimo, *Statuti dell'Arte dei sarti di Messina*, cit., p. 218).

¹¹⁹ Così ad esempio nel capitolo *De sartoribus* degli statuti quattrocenteschi di Pordenone (1438), in cui era possibile leggere: «Et si [quis sartor] propter suam imperitiam ipsam vestem, caputeum, vel caligas vituperaverit, vel devastaverit, solvat solidos xx. Et damnum emendet» (G. Oscuro - M. Pozza [cur.], *Statuti di Pordenone*, cit., p. 107).

¹²⁰ Si leggeva ad esempio a questo proposito nei Brevi del Popolo di Pisa del 1287: «Et quilibet sartor vel incisor pannorum teneatur dare quolibet anno ydoneos fideiussores de non baractando nec devastando pannos quos receperit nec ipse – nec quos in apotheca

Il fatto che le materie prime non appartenessero all'artigiano, ma al cliente, faceva d'altronde ricadere su quest'ultimo il rischio del furto delle stoffe che venivano conservate presso la sartoria. Tale eventualità dovette essere piuttosto frequente, vista la ricorrenza delle norme su questa materia inserite all'interno degli statuti. Come avveniva per tutte le corporazioni, esistevano disposizioni specifiche per sanzionare la sottrazione indebita di materiale da parte tanto dei maestri che dei lavoranti;¹²¹ oltre che con tali divieti diretti, si cercava di disincentivare queste pratiche fraudolente anche in altri modi, ad esempio facendo sì che i maestri si vincolassero a non acquistare né a far acquistare ai clienti merci rubate¹²²; allo stesso modo in alcuni contesti, come quello veneziano, s'impose a quanti commerciavano in vestiti usati di tenere pubblicamente esposti gli indumenti che avrebbero potuto avere provenienza furtiva, senza modificarli – in modo da renderli irricognoscibili – prima della scadenza di un termine di 8 giorni¹²³.

tenet – vel eius discipuli vel ministri, aliter dictum opus in civitate facere non possit; que securitates recipiantur et dentur in cancellaria Pisani comunis coram iudice assidente potestatibus et capitaneis. Et si quem contrafacientem invenerimus, puniemus et condempnabimus eum in libris vigintiquinque» (A. Ghignoli, *I brevi del Comune e del Popolo di Pisa dell'anno 1287*, Roma 1998, pp. 283-284).

¹²¹ Così ad esempio nello statuto dei sarti di Parma del 1568: «Che nell'avenire, che Dio non voglia, si alcuno di detti sartori sarà ritrovato commettere o aver commesso furto alcuno doppoi che sarà descritto in dett'Arte che sia di volontà di lire tre di imperiali per la prima volta che sarà ritrovato far tal delitto sia sospetto dal detto essercitio per un anno continuo volta ancor che il detto furto non fosse del sudetto valore sia in tuto privato di dett'Arte senza speranza d'esserne mai più rimesso et incori ancho nella pena d'un scudo d'oro da esser tolto a ciascuno tante volte come di sopra et applicato per la mettà alla detta Magnifica Comunità et per l'altra mettà all'Arte predetta. E s'alcuno lavorante di dett'Arte sarà ritrovato commettere o haver commesso furto alcuno che ascendi alla detta somma incorri nella detta pena di applicarsi come si è detto di sopra et da una volta impoi non possi lavorare né altrimenti intromettersi in detto essercitio. Et si alcuno maestro di dett'Arte accetterà nella sua bottega alcuno di detti lavoranti o darà a quel da lavorare di detto essercitio sendo però prima stato avvertito dall'Antiano et scindici predetti incorri nella pena di dua scudi d'oro da essergli tolti et applicati come di sopra» (ASPr., Comune, b. 1876).

¹²² Sulla base del *Capitulare de sartoribus* veneziano del 1219 chi volesse praticare l'arte sutoria doveva giurare: «Nec eciam comparabo nec fatiam comparari aliquid qui meam conscienciam accusaverit quod sit furtum; et si aliquod furtum devenerit ad manus meas, cicius quam potero manifestabo dominis iusticiariis» (G. Monticolo [cur.], *I capitolari delle Arti veneziane*, I, cit., p. 13).

¹²³ Nel *Capitulare* dell'Arte “pannorum veterum” di Venezia, risalente al 1264-1265, si leggeva infatti: «In primis omnium igitur statuimus et ordinamus quod omnes de predicta arte sint astricti sacramento quod non conparetur nec comparari fatiant aliquam personam per se aliqua vestimenta lana et linea et serica et nec pelles et varnatias, pelicones

Spesso, invece di sottrarre illecitamente intere pezze di stoffa (o addirittura indumenti completi) i sarti si accontentavano di furti di più modesta entità, limitandosi ad appropriarsi degli scampoli di tessuto che venivano tagliati via nel corso della lavorazione.

Dal momento che nel sistema produttivo affermatosi a partire dal Basso Medioevo gli artigiani lavoravano tendenzialmente materie prime di proprietà del committente, la sorte degli scarti di lavorazione appariva una questione problematica e potenzialmente foriera di conflitti, soprattutto in quelle manifatture che contemplavano l'utilizzo di materiali preziosi¹²⁴. Allo stesso modo, le stoffe maneggiate dai sarti potevano avere un rilevante valore economico: per questo non è sorprendente che la legislazione statutaria si sia soffermata talvolta su questo tema. L'appropriazione indebita degli scampoli di tessuto veniva d'altronde considerata anche dalla Chiesa come uno dei peccati caratteristici di chi lavorava in sartoria, come risulta in maniera non equivoca tanto dai manuali per confessori¹²⁵ quanto dalla novellistica coeva, che trattò talvolta questo argomento anche in chiave umoristica¹²⁶.

Un altro uso improprio che i sarti erano soliti fare delle materie prime loro

coopertos et discoopertos, nec aliquod pannum de lino vel de lana seu de serico, nec etiam armelinas, griseas, varias, leporinas, vulpes, doxos, schilatas, cuniculas, que vel quas sciverint vel crediderint esse furtivas sive de furto et si comparaverint aliquid de superscriptis rebus ignorando eas esse de furto vel furtivas, non incidant nec incidi faciant nec mutant nec mutari fatiant fraudulenter aliqua de causa usque ad Octo dies postquam comparaverint dicta res. Et non celaverint nec celare facient per fraudem, sed palam teneant ipsa in mercato et ante suam stationem; et si sciverint quod aliquis fecisset contra predicta, cicius quam poterint nobis iusticiariis vel unius nostrum seu illis qui erunt nostri loco manifestent» (G. Monticolo [cur.], *I capitolari delle Arti veneziane sottoposte alla Giustizia e poi alla Giustizia vecchia*, II.2, Roma 1905, p. 458).

¹²⁴ Così ad esempio negli statuti delle corporazioni degli orefici era talvolta contenuta una precisa regolazione della quantità del calo di lavorazione (cioè della limatura d'oro che era un prodotto di scarto della realizzazione dei gioielli) che l'artigiano poteva trattenere una volta completato il lavoro. Un esempio, in cui questa quantità veniva stabilita nel dettaglio a seconda del tipo di prodotto realizzato dall'orefice, è leggibile in uno statuto inedito degli orefici di Parma, risalente al 1509, che è attualmente conservato presso l'Archivio di Stato di Parma (ASPr., Comune, b. 1876).

¹²⁵ Cfr. E. Tosi Brandi, *L'arte del sarto nel Medioevo*, cit., p. 81.

¹²⁶ In E. Tosi Brandi, *L'arte del sarto nel Medioevo*, cit., p. 166 ad esempio si riferisce come una delle facezie del Pievano Arlotto avesse per protagonista un sarto che, turbato, era corso a confessarsi dopo aver sognato una notte di essere inseguito da un minaccioso sconosciuto che brandiva una bandiera multicolore. Il sacerdote gli aveva allora spiegato come la sua preoccupazione fosse in effetti non priva di fondamento, dal momento che lo sconosciuto era il diavolo in persona e la bandiera l'insieme di tutti gli scampoli sottratti ai clienti nella sua lunga carriera!

affidate era l'abitudine di darle a pegno per garantire i propri crediti. Norme volte a proscrivere questa pratica sono presenti tanto nella legislazione corporativa¹²⁷ quanto in quella cittadina¹²⁸, a dimostrazione di quanto tale questione fosse avvertita come di rilevanza pubblica.

Pezze di stoffa, indumenti nuovi o vecchi e anche panni semilavorati figuravano tra i beni mobili più di frequente dati in pegno, anche presso i banchi ebraici. Per alcuni di questi oggetti si può immaginare una provenienza illecita, come suggerito dal fatto che già dal Basso Medioevo in diversi contesti venne elaborata una specifica normativa per evitare che venissero dati in pegno capi di abbigliamento rubati ai loro legittimi proprietari o presso le sartorie¹²⁹. In molti altri casi erano però i sarti stessi ad impegnare le materie prime, di proprietà dei committenti, che erano conservate presso le loro botteghe in attesa di essere lavorate. Tale meccanismo esponeva la clientela al rischio di perdere il materiale dato in garanzia dagli artigiani; la legislazione statutaria di alcune città cercò per quanto possibile di tutelare il pubblico dai danni economici che potevano derivare da quest'uso, imponendo ai sarti di prestare un'idonea fideiussione, per coprire il costo dell'eventuale risarcimento dovuto ai proprietari della stoffa che veniva ceduta per soddisfare i propri creditori¹³⁰.

¹²⁷ Già il capitolare veneziano *De sartoribus* del 1219 stabiliva che chi voleva svolgere la professione del sarto dovesse impegnarsi a non ingannare i clienti sotto questo profilo, giurando: «Pecias vero omnes que remanserint tam de pellis quam de pannis et cendatis et aliis rebus que pertinent ad opus sartorie, valentes a tribus denariis supra, representabo illi vel illis cuius vel quorum fuerint, et de eis dabo et deliberabo sine ulla fraude si recipere voluerint ille vel illis qui ipsum drappum michi representaverint»: G. Monticolo [cur.], *I capitolari delle Arti veneziane*, I, cit., p. 13. Norme che regolavano questo aspetto fecero la loro comparsa anche nella legislazione corporativa più tarda: così ad esempio in uno statuto bolognese del 1455: cfr. E. Tosi Brandi, *L'arte del sarto nel Medioevo*, cit., p. 166.

¹²⁸ A titolo esemplificativo, in un'*additio* successiva al capitolo *De sartoribus* degli statuti di Pordenone si stabiliva a questo riguardo: «Statuimus in gratia Dei et banno Communis, quod Sartor pannum, quem suendum, seu aptandum receperit nulli pignoret, vel alienet; qui vero sic a Sartore eum receperit domino panni ipsum pannum gratis reddat, et similiter intelligatur in omnibus aliis artificibus» (*Statuta et privilegia magnificae civitatis Portusnaonis, Venetiis* 1755, p. 81).

¹²⁹ A Bologna ad esempio diversi statuti trecenteschi stabilivano che per poter impegnare un indumento fosse necessaria la licenza del massaro della corporazione dei sarti, che l'avrebbe concessa solo qualora il capo non figurasse nel registro degli abiti di cui fosse stato denunciato il furto cfr. E. Tosi Brandi, *I sarti bolognesi*, cit., p. 139.

¹³⁰ È il caso ad esempio dello statuto del podestà del comune di Firenze risalente all'anno 1325, in cui non soltanto si vietava ai sarti di dare e agli altri cittadini di accettare come pegno la stoffa ricevuta dai clienti, ma si subordinava la possibilità di esercitare l'arte sutoria a Firenze alla prestazione di un'idonea fideiussione per i danni che sarebbero potuti

Almeno in determinati contesti, l'instaurazione di parte di questi rapporti di credito era strettamente funzionale alla promozione della propria attività: per poter accrescere il loro giro d'affari i sarti non esitavano infatti a garantire con le stoffe altrui temporaneamente detenute l'acquisto a credito, da parte di altri clienti, di ulteriori materie prime¹³¹.

Tale meccanismo mette eloquentemente in luce come anche sotto il profilo economico i sarti svolgessero un imprescindibile ruolo di coordinamento del comparto impegnato nella produzione di abiti. La centralità di questo ruolo di terminale, a contatto con il consumatore, di un'intera filiera produttiva, è confermato anche dal fatto che ai sarti era rigorosamente vietato vendere i loro prodotti a credito, laddove gli era invece consentito acquistare a credito i servizi di altri artigiani, come i cimatori che rifinivano le stoffe, nonché i pellicciai, gli orefici e i merciai che fornivano le componenti necessarie per completare il capo¹³²: in questo modo essi divenivano di fatto i garanti della retribuzione di tutti coloro che in un modo o nell'altro avevano prestato la loro opera per la realizzazione dell'abito.

Lo svolgimento di tale fondamentale funzione economica era complicato dal fatto che spesso i sarti incontravano notevoli difficoltà nel farsi pagare dai clienti, come testimoniato dai diversi meccanismi previsti all'interno degli statuti per evitare che chi aveva lavorato fosse privato indebitamente della propria retribuzione.

La più immediata soluzione a questo problema consisteva nel rifiutarsi di

derivare dalla dispersione dei tessuti altrui attraverso tali meccanismi di garanzia del credito: «Statutum et ordinatum est quod nullus sartor audeat ponere pannos incisos vel non incisos et sutos vel non sutos, novos, completos vel non completos, iubbam vel aliquod aliud laborerium sibi datum aut dare in pignus alicui persone vel loco pro aliqua pecunie quantitate. Et quod nullus de civitate Florentie audeat vel presummat alicui sartori vel cuscitori super ipsis pannis aliquam pecunie quantitatem mutuare, sub pena librarum decem f. p. Comuni Florentie solvenda tam per ponentem quam per mutuantem, et quod mutuans et contra faciens dictum pignus sine aliqua pecunie quantitate restituat ei cuius fuerit. (...) Et quod quilibet sartor qui artem sartorie faciat in civitate Florentie teneatur et debeat annis singulis de mense maii satisfacere ydonee coram domino Capitaneo de libris centum f.p. de custodiendis et salvandis pannis qui dati fuerint ad suendum eidem ac restituendis hiis quorum fuerint, et si non satisfaciderint, ut dictum est, condempnentur in libris vigintiquinque f.p. per dominum Capitaneum, et ipsam artem ab inde in antea in civitate predicta exercere non possit; et si non restituerit, condempnentur de furto; et fideiussores eius teneantur ad conservandos indempnes eos quorum fuerint dicti panni» (R. Caggese, *Statuti della Repubblica fiorentina, II, Statuto del Podestà dell'anno 1325*, Firenze 1999, p. 355).

¹³¹ Cfr. E. Tosi Brandi, *L'arte del sarto nel Medioevo*, cit., p. 109.

¹³² Cfr. E. Tosi Brandi, *L'arte del sarto nel Medioevo*, cit., p. 108.

consegnare il prodotto finito al cliente che non avesse versato quanto dovuto. Si trattava per la verità di una basilare forma di autotutela diffusa tra gli artigiani di ogni categoria; il fatto che – come abbiamo visto – essi lavorassero di regola su materie prime di proprietà del committente aveva reso quest’uso piuttosto problematico dal punto di vista legale, suscitando un certo dibattito nella dottrina di diritto comune, che però aveva finito per accettarla pacificamente, seppur entro certi limiti¹³³. Il ricorso a quest’uso da parte dei sarti, testimoniato tra l’altro da Baldo degli Ubaldi nel suo commentario al quarto libro del Codice¹³⁴, assumeva tuttavia un significato particolare, perché considerata la peculiare posizione che gli era riconosciuta all’interno del sistema produttivo, il mancato percepimento del loro compenso finiva per arrecare un danno economico anche a tutti gli altri artigiani che avessero loro prestatato i propri servizi a credito.

Anche per questo motivo le corporazioni dei sarti prevedevano talvolta meccanismi più strutturati per costringere i clienti a versare il dovuto, ad esempio stabilendo che il sarto che non fosse stato pagato doveva denunciare il cliente all’Arte, determinando così un obbligo degli altri affiliati di non lavorare per il soggetto insolvente o di non consegnargli i propri prodotti fino a che non avesse completamente saldato il suo debito: norme di questo genere furono piuttosto frequenti nella legislazione corporativa prodotta nella parte finale del Medioevo, comparando negli statuti di città come Bologna¹³⁵,

¹³³ Emblematico rispetto a questa discussione era un *dictum* di Angelo degli Ubaldi rispetto al lavoro degli *stationarii* che di mestiere copiavano i libri: a garanzia della loro retribuzione, era loro consentito di trattenere la copia, ma non l’originale. Allo stesso modo i notai potevano trattenere i volumi su cui erano chiamati a copiare i contratti del cliente: «Possunt retinere quinternos super quibus scripserunt sed non retinebunt exemplar (...) E item dicas in tabellione, cui fuit datus liber membranorum ut scriberet omnes contractus tradentis: retinebit enim ipsum librum quousque de sua mercede solvatur» (Angelus de Ubaldis in D. 12.6.26.4, *Angelus de Perusio super secunda parte Digesti veteris*, Lugduni 1534, f.26v).

¹³⁴ «Sutores possunt retinere tunicam pro pretio solvi solito» (Baldus de Ubaldis in C. 4.23.4, *Baldus super quarto et quinto Codicis*, Lugduni 1539, f. 64v).

¹³⁵ La corporazione dei sarti bolognesi sembra essere stata tra le prime ad aver adottato un meccanismo di tutela di questo genere: già il suo statuto del 1244 imponeva agli associati di non accettare ordinazioni da chi avesse un debito non saldato con un altro sarto; qualora stessero già lavorando per lui dovevano interrompere la loro attività, rifiutandosi di cucire i panni già tagliati: «Item statuimus pro communi utilitatem Sartorum quod, si aliquis teneretur dare alicui sartori qui sit de societate Sartorum, occasione incidendi vel suendi pannos, et ipsa illa occasione ab alio sartore se separaverit, et iverit alium sartorem societatis ad incidendos vel suendos pannos suos; quod ille sartor ad quem iverit non faciat sibi aliquod servicium in arte sartaria, nisi satisfecerit illi sartori cui aliquid dari tenerentur dicta occasione sartaria. Et si quis contra fecerit, solvat nomine banni XX sol. bon. communi societatis quociens contra fecerit, postquam ei fuerit dictum. Vel si habuisset

Piacenza¹³⁶ e Milano¹³⁷.

Le difficoltà che i sarti incontravano abitualmente nel farsi pagare non devono ingannare sull'entità della loro retribuzione, che fu in genere piuttosto modesta.

Se, come abbiamo visto, in epoca bassomedioevale l'acquisto di indumenti aveva indubbiamente costituito una delle più importanti voci di spesa nei bilanci familiari, con riferimento all'Italia settentrionale della seconda metà del Trecento è stato calcolato che i sarti non intascassero personalmente più del 30% della spesa complessiva sostenuta dai consumatori finali per la realizzazione di un abito¹³⁸.

Questo dato è stato successivamente problematizzato, osservando come l'incidenza che il compenso dell'artigiano aveva sull'esborso totale per la verità variasse significativamente a seconda del valore delle stoffe che venivano utilizzate: essa finiva per risultare più consistente con riferimento ai capi più modesti, realizzati con tessuti di poco prezzo, mentre diveniva di fatto irrisoria

pannos incisos, non eos suat nec ei sui faciat» (A. Gaudenzi [cur.], *Statuti delle società del popolo*, cit., p. 276).

¹³⁶ Nello statuto dei sarti piacentini del 1423 si stabiliva ad esempio che il sarto a cui non fosse stato pagato un lavoro doveva denunciare il debito davanti all'assemblea del paratico; gli altri sarti che stessero lavorando per lo stesso cliente erano tenuti a non consegnargli i loro prodotti fino al pagamento di quanto dovuto: «Item providerunt et ordinaverunt, quod ille sartor qui debeat habere aliquid ab aliqua persona pro cusitura seu factura alicuius robe teneatur et debeat in quibuslibet cum paraticum fuerit congregatum dicere in dicto paratico: ego debeo habere a tali meo debitore, seu debitrice, tot denarios pro cusitura seu factura; quo dicto et audito teneantur postea alii sartores, qui fecerint aliquod laborerium illi tali persone, non tradere, neque restituere dictum laborerium dicto debitori seu debitrice quousque dicto sartori creditori fuerit satisfactum de ipsa cusitura seu factura, vel aliter fecerint in concordia» (V. Pancotti, *I paratici piacentini*, cit., p. 119).

¹³⁷ Si leggeva infatti nello statuto del paratico dei sarti milanesi del 1492 che a seguito della denuncia di un pagamento insoluto ai funzionari della corporazione gli altri maestri avrebbero dovuto rifiutare di consegnare i propri prodotti non solo all'insolvente, ma anche ai membri della sua famiglia: «Item, quod si aliqua persona vel alique persone debuerint dare aliquid alicui magistro dicti paratici pro aliquo laborerio draporum et expensis in eis laboribus apposis aut aliqua promissione pro tali persona facta et pro aliquibus drappis lane vel site aut argenti et auri eidem datis et ille debitor fecerit fieri aliquos drappos per alium magistrum ipsius paratici antequam solverit debitum dicti primi magistri, quod dictus secundus magister in cuius domo seu penes quem reperietur seu reperientur drappi seu laboreria ipsius talis debitoris vel eius familie, teneatur et debeat tenere et conservare penes se illos drappos, dum tamen significatum et denuntiatum fuerit per officiales vel servitorem illius paratici aut comunis Mediolani» (G. Bologna, *La Corporazione dei sarti a Milano*, cit., p. 214).

¹³⁸ Cfr. I. Naso, *Una bottega di panni alla fine del Trecento. Giovanni Canale di Pinerolo e il suo libro di conti*, Genova 1985, p. 56.

rispetto ai capi di lusso che, oltre ad essere confezionati con drappi di pregio, erano arricchiti da inserti preziosi e da accessori di oreficeria, fino a raggiungere un costo complessivo veramente ragguardevole¹³⁹.

Occorre anche tenere conto che il prezzo delle prestazioni sartoriali fu oggetto di una costante regolamentazione, da parte tanto dei poteri pubblici locali che della stessa legislazione corporativa¹⁴⁰, con la definizione di veri e propri tariffari in cui veniva stabilito il compenso massimo che era possibile chiedere per ciascun tipo d'intervento. Per quanto tali listini abbiano attirato una considerevole attenzione – specie da parte degli storici del costume, che ne hanno desunto utili indicazioni per comprendere i capi di abbigliamento in uso nelle varie epoche – questa forma di calmierazione dei costi non era in nessun modo una caratteristica esclusiva della professione dei sarti¹⁴¹; considerati gli aspetti peculiari di tale mestiere, e più in generale la valenza che veniva attribuita all'abbigliamento nella civiltà bassomedioevale italiana, si può ritenere che rispetto all'attività sartoriale questa forma di regolamentazione avesse assunto un significato ulteriore, sovrapponibile a quello delle leggi

¹³⁹ Cfr. E. Tosi Brandi, *L'arte del sarto nel Medioevo*, cit., p. 127.

¹⁴⁰ I contenuti di una selezione di questi tariffari, relativa alle aree geografiche dell'Emilia Romagna e della Toscana, sono stati esposti in forma di tabella in E. Tosi Brandi, *L'arte del sarto nel Medioevo*, cit., pp. 147-162. Ad essere presi in considerazione in questa sede sono rispettivamente: uno statuto della città di Ferrara del 1287, uno statuto della città di Piacenza del 1323, uno statuto della città di Rimini del 1334, uno statuto della città di Bologna del 1352, uno statuto della città di Faenza del 1410-1413, uno statuto della città di Firenze del 1415 e uno statuto della corporazione dei sarti di Pisa del 1454. Tariffari del genere sono riscontrabili anche in territori collocati fuori dagli attuali confini italiani, come nel caso di un regolamento approvato dalla città di Nizza nel 1401, il cui testo è stato pubblicato in E. Cais de Pierlas, *La Ville de Nice pendant le premier siècle de la domination des Princes de Savoie*, Torino 1898, pp. 388-392. Singole disposizioni volte a fissare il costo massimo delle varie prestazioni sartoriali sono inoltre presenti anche all'interno di altri corpi di legislazione corporativa, tra cui il già citato statuto dei sarti di Figline Valdarno del 1233 (cfr. G. Masi, *Statutum Bladi*, cit., p. 216).

¹⁴¹ Ciò risulta particolarmente visibile negli statuti cittadini, in cui le norme volte a regolare la retribuzione dei sarti erano spesso inserite in sezioni volte a definire un calmere per la retribuzione delle varie professioni artigiane. Per un esempio in questo senso, il già citato statuto della città di Piacenza risalente al 1323 prevedeva un lungo capitolo (il n. 110 del VI libro) volto a definire il costo massimo dei vari prodotti di sartoria (cfr. *Statuta varia civitatis Placentiae*, Parmae 1860, pp. 447-448); tale capitolo era tuttavia inserito tra disposizioni dallo scopo e dalla struttura sostanzialmente analoghi riguardanti un vasto novero di professioni artigiane. Si tratta più precisamente dei capitoli *De piscatoribus* (Ivi, p. 443), *De bechariis* (Ivi, p. 445), *De ferrariis* (Ivi, pp. 445-446), *De magistris murorum et lignaminis* (Ivi, p. 449), *De formagiariis* (Ivi, p. 449), *De portatoribus* (Ivi, pp. 449-450), *De zochulariis* (Ivi, pp. 450-451), *De callegariis* (Ivi, p. 451), *De fornasariis* (Ivi, pp. 451-452), *De cimantoribus* (Ivi, p. 452), *De calderariis* (Ivi, pp. 452-453).

suntuarie che cominciarono ad essere emanate in grande quantità nelle città italiane a partire dalla metà circa del XIII secolo¹⁴².

Rispetto ai capi di poco pregio e di uso comune, la regolazione dei compensi dei sarti sembra infatti non differenziarsi, nei suoi fini dalla fissazione delle soglie massime per la retribuzione di altre categorie di artigiani, mirando nella sostanza ad evitare un incremento fuori controllo dei prezzi, reso possibile da un mercato ancora imperfettamente concorrenziale.

Si può ipotizzare che rispetto a capi di maggiore valore – in relazione ai quali, come abbiamo visto, la remunerazione del sarto aveva un'incidenza minima rispetto al costo complessivo dell'abito – calmierare il prezzo delle prestazioni artigiane non avesse invece lo scopo di proteggere il consumatore da richieste eccessive da parte dell'artigiano, ma quello di scoraggiare il ricorso alle lavorazioni particolarmente elaborate. Così, se da un lato si andava indubbiamente a comprimere l'inventiva degli stessi sarti, scoraggiandoli nella ricerca di soluzioni ardite e creative che potessero portare al diffondersi di nuove mode, dall'altro si riduceva significativamente la spesa complessiva sostenuta dai clienti di ceto più elevato per l'acquisto di un abito, anche perché di solito le lavorazioni più complesse e ricercate richiedevano l'utilizzo di una maggiore quantità di stoffa, con una conseguente lievitazione dei costi.

Una conferma di come regolare il lavoro dei sarti fosse considerato un momento fondamentale nella costante lotta portata avanti dai legislatori locali contro i lussi ci viene d'altronde dalla frequenza con cui norme espressamente indirizzate agli esponenti di tale categoria fanno la loro comparsa nella normativa suntuaria italiana elaborata tra Basso Medioevo e prima Età Moderna. Tra queste disposizioni, che spesso comminano sanzioni pecuniarie, non mancano in effetti quelle esplicitamente miranti a vietare il ricorso a lavorazioni complesse o raffinate¹⁴³, l'utilizzo di grandi quantità di tessuto¹⁴⁴ o

¹⁴² In generale su questo tema cfr. C. Kovesi Killerby, *Sumptuary Law in Italy*, cit.; D.O. Hughes, *Sumptuary Law and Social Relations in Renaissance Italy*, in P. Findlen (cur.), *The Italian Renaissance. The Essential Readings*, Oxford 2002, e da ultimo M.G. Muzzarelli, *Le regole del lusso. Apparenza e vita quotidiana dal Medioevo all'Età Moderna*, Bologna 2020.

¹⁴³ Così ad esempio in dei capitoli orvietani del 1401, in cui si vietava di sfrangiare o intrecciare le stoffe a scopi decorativi: «Quod nullus sutor vel quevis alia persona dicte civitatis vel aliunde audeat vel presumat tales pannos vel vestimenta suere, frappare, incircigliare pena cuilibet contrafacienti in predictis vel aliquo predictorum vigintiquinque librarum denariorum correntium» (M.G. Nico Ottaviani [cur.], *La legislazione suntuaria*, cit., p. 1015).

¹⁴⁴ Per un esempio tratto dagli ordinamenti suntuari che vennero approvati nel 1426 nella città di Foligno: «Quicumque sutor seu sutrix incideret seu sueret aliquod vestimentum seu clamidem de maiori quantitate panni, quam in presenti ordinamento declaratum sit, incidat eandem penam quam inciderent et portantes dicta indumenta vetita» (M.G. Nico Ottaviani

oppure l'applicazione di strascichi o frange¹⁴⁵.

Accanto a queste prescrizioni, il cui scopo appare almeno in parte sovrapponibile a quello dei tariffari previsti negli statuti cittadini o corporativi, non mancano norme in cui viene richiamato in maniera generica il dovere dei sarti di non produrre capi in violazione di quanto stabilito nelle norme vigenti nel luogo¹⁴⁶. Simili disposizioni venivano di solito poste per così dire a suggello dei corpi di legislazione suntuaria; per quanto esistano norme di analogo tenore rivolte anche ad altre categorie di artigiani, primi fra tutti gli orefici¹⁴⁷, è stato osservato come i sarti siano menzionati in maniera nettamente preponderante rispetto a tutti gli altri artefici che operavano nel comparto dell'abbigliamento¹⁴⁸.

Rappresentando, come abbiamo avuto più volte modo di osservare, un punto di contatto tra il consumatore finale e una filiera che includeva le più varie professionalità, essi coordinavano la produzione e la commercializzazione delle materie prime, anche garantendone – in modi più o meno leciti – l'acquisto a credito da parte dei clienti.

Non sorprende dunque che gli sforzi costantemente portati avanti dai legislatori locali di regolamentare l'abbigliamento femminile abbiano visto nei sarti tanto degli interlocutori privilegiati – coinvolti talvolta in maniera diretta nella produzione dei testi legislativi¹⁴⁹ – quanto dei bersagli, da vincolare

[cur.], *La legislazione suntuaria*, cit., p. 399).

¹⁴⁵ Un eloquente esempio di ciò è fornito dagli ordinamenti suntuari approvati ad Orvieto nel 1468: «Item quod deficienti causa deficit et effectus ad tollendum et resecandum amplioem viam ordinaverunt et reformaverunt quod de cetero nullus sutor sive nulla sartrix possit aliquo colore quesito mensurare, incidere, suere, ordinare seu aliquo modo facere vel fieri mensurari, incidi, sui et ordinari indumenta aliqua mulierum cum caudis et traynis ac scollaturis et clamides maiori pretio nisi solum et dum taxat prout sibi ordinatum est» (M.G. Nico Ottaviani [cur.], *La legislazione suntuaria*, cit., p. 1033).

¹⁴⁶ Un esempio di questo tipo di norme, tratto dagli statuti di Città di Castello del 1393: «Item quod nullus sartor vel sartrix vel alia persona in civitate vel comitatu Castelli incidat, suat vel faciat aliquod vestimentum prohibitum per formam presentium statutorum, ad penam centum solidorum denariorum cuilibet contrafacienti pro quolibet et qualibet vice» (M.G. Nico Ottaviani [cur.], *La legislazione suntuaria*, cit., p. 315).

¹⁴⁷ Gli orefici venivano ad esempio menzionati, accanto proprio ai sarti, in alcuni capitoli adottati sempre nella città di Orvieto nel 1471: «Et eandem penam solvant et solvere teneantur aurifices vel sutores qui aliquod laborarent contra formam dicti ordinamenti» (M.G. Nico Ottaviani [cur.], *La legislazione suntuaria*, cit., p. 1038).

¹⁴⁸ In particolare, erano completamente ignorati da questo tipo di norme i produttori di stoffe, come drappieri e setaioli: cfr. E. Tosi Brandi, *L'arte del sarto nel Medioevo*, cit., p. 46.

¹⁴⁹ Alcuni sarti sono infatti ricordati come membri delle commissioni nominate dai poteri pubblici cittadini per l'elaborazione delle riforme suntuarie: a titolo di esempio, un

all'osservanza dei propri precetti: ciò non rappresenta che un'ulteriore conferma dell'assoluta centralità che veniva riconosciuta a questa categoria nel settore della moda, che proprio in quegli anni non solo rappresentava una tra le più dinamiche componenti delle economie cittadine, ma si rendeva allo stesso tempo protagonista delle prime manifestazioni di quella che oggi definiremmo società dei consumi.

magistrum Sentium (o *Sensum*) *sutorem* viene ad esempio ricordato come membro di due distinte commissioni di legislatori, che elaborarono i capitoli contro i lussi femminili adottati a Orvieto nel 1473 e nel 1488 (cfr. M.G. Nico Ottaviani [cur.], *La legislazione suntuaria*, cit., rispettivamente p. 1041 e p. 1043).